



# DALL'IDEA ALL'IMPRESA AGRICOLA

Guida all'avvio di un'impresa



La presente pubblicazione è frutto di un lavoro di gruppo coordinato da Claudia Albani e Stefano Leporati dell'Area Economica di Coldiretti.

Hanno partecipato: Giovanna Ansovini, Domenico Buono, Tito Chiarini Testa, Ermanno Coppola, Riccardo Fargione, Michela Iaccarini, Antonella La Peccerella, Romano Magrini, Rolando Manfredini, Giuseppe Murgida, Mario Giuseppe Paolucci, Sara Paraluppi, Adele Prosperoni, Annalisa Saccardo e Giuseppe Savastano.

Le informazioni riportate offrono una panoramica generale. Per gli opportuni approfondimenti potrai rivolgerti agli Uffici Coldiretti capillarmente presenti sul territorio e che puoi facilmente individuare consultando la sezione "Vicino a me" dell'App TerraInnova.

Il contenuto della presente Pubblicazione riguarda la normativa di settore di carattere nazionale e non tiene conto dei contenuti espressi dalle diverse leggi e regolamenti regionali.

L'Autore declina ogni responsabilità circa eventuali aggiornamenti normativi prodotti in un momento successivo alla data di pubblicazione del testo, pertanto ogni riferimento ai provvedimenti normativi non è da intendersi come riferito anche alle successive specifiche modificazioni ed integrazioni di ciascun provvedimento.

# DALL'IDEA ALL'IMPRESA AGRICOLA

Guida all'avvio di un'impresa





## INDICE

Premessa .....	7
1. Dall'idea imprenditoriale al progetto d'impresa in 10 passi .....	8
2. L'imprenditore agricolo: individuazione delle diverse figure sogettive riconosciute dall'ordinamento .....	11
3. L'impresa multifunzionale .....	13
4. La fiscalità dell'impresa agricola .....	15
4.1. Imposte dirette.....	16
4.2. Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari .....	17
4.3. Attività connesse - Beni e attività individuate con decreto ministeriale.....	17
4.4. Attività connesse - Attività di fornitura di servizi .....	17
4.5. L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) .....	18
4.6. Produttori agricoli esonerati .....	19
4.7. Agriturismo.....	20
4.8. Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili.....	21
5. L'indirizzo produttivo dell'impresa agricola .....	22
6. Gli obblighi trasversali dell'impresa agricola .....	23
6.1. Apertura del fascicolo aziendale.....	23
6.2. Gli obblighi relativi alla Sicurezza Alimentare di alimenti e mangimi (Autorizzazioni, Requisiti strutture, HACCP, Rintracciabilità) .....	24
6.3. La vendita diretta .....	25
6.4. Etichettatura degli alimenti .....	27
6.5. Le certificazioni di qualità regolamentate e non .....	29
6.6. Il lavoro subordinato dipendente e le altre risorse di manodopera.	30
6.6.1. <i>La denuncia aziendale</i> .....	30
6.6.2. <i>Documenti per l'assunzione</i> .....	31
6.6.3. <i>Contratto individuale di lavoro</i> .....	31

6.6.4. Le comunicazioni obbligatorie .....	32
6.6.5. Assunzione congiunta .....	32
6.6.6. Il lavoratore extracomunitario .....	33
6.6.7. L'assunzione a tempo determinato .....	34
6.6.8. Il libro unico del lavoro (LUL) .....	35
6.6.9. Il prospetto di paga .....	35
6.6.10. La Dichiarazione trimestrale della manodopera - DMAG ...	35
6.6.11. La tariffazione ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi .....	36
6.6.12. Le ritenute fiscali .....	36
6.6.13. La cessazione del rapporto a tempo indeterminato .....	36
6.6.14. Licenziamenti .....	37
6.6.15. Il lavoro nero .....	37
6.6.16. Parenti ed affini .....	39
6.6.17. Scambio di manodopera .....	39
6.7. La sicurezza sul lavoro e la comunicazione di infortunio .....	40
6.7.1. Identificazione e valutazione dei rischi .....	41
6.7.2. Valutazione delle interferenze e relativa gestione con Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI) ....	42
6.7.3. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione .....	42
6.7.4. Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (DLSP-PSPP) .....	42
6.7.5. Designazione addetti alla gestione emergenza incendio e primo soccorso .....	43
6.7.6. Nomina del medico competente .....	43
6.7.7. Rappresentante dei lavoratori .....	43
6.7.8. Dispositivi di protezione individuale (DPI) .....	44
6.7.9. Formazione, informazione ed addestramento .....	44
6.7.10. Comunicazione infortunio .....	45
6.8. Abilitazione professionale all'uso di attrezzature da lavoro .....	46
6.8.1. Specifiche per il settore agricolo - chi e quando deve conseguire l'abilitazione? .....	48
6.9. Acquisto e Utilizzo di Prodotti Fitosanitari e il Registro dei trattamenti .....	49
6.9.1. Rilascio e rinnovo .....	49
6.9.2. A cosa serve e chi dovrà possedere l'abilitazione .....	49
6.9.3. Le informazioni da conoscere su distributori e consulenti ...	50
6.9.4. Difesa integrata obbligatoria .....	51
6.9.5. La nuova classificazione dei prodotti: modificare etichette e simboli di pericolo .....	51

6.9.6. Acquisto ed impiego di fitofarmaci: il MiPAAF chiarisce come si disciplina il rapporto tra impresa agricola e contoterzista .....	52
6.9.7. Il Registro dei trattamenti: gli adempimenti .....	52
6.9.7.1. Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti) .....	53
6.9.7.2. Registro dei trattamenti informatizzato .....	54
6.9.7.3. Controlli e sanzioni.....	54
6.10. Gli adempimenti ambientali e la gestione rifiuti .....	55
6.10.1. Autorizzazione allo scarico .....	55
6.10.2. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue .....	56
6.10.3. Gestione dei fanghi di depurazione .....	59
6.10.4. Le autorizzazioni ambientali .....	60
6.10.4.1. Autorizzazione integrata ambientale (AIA) .....	60
6.10.4.2. Autorizzazione unica ambientale (AUA) .....	60
6.10.5. Rifiuti .....	62
6.10.5.1. La classificazione dei rifiuti .....	62
6.10.5.2. Il regime delle esclusioni dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.....	63
6.10.5.3. Il regime dei sottoprodotti .....	63
6.10.5.4. La gestione aziendale dei rifiuti agricoli.....	64
6.10.5.5. Oneri e adempimenti a carico dell'impresa agricola .....	64
6.10.5.6. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTR) .....	64
6.10.5.7. Registro di carico e scarico .....	65
6.10.5.8. Comunicazione annuale .....	65
6.10.5.9. Semplificazioni per il registro di carico e scarico e per il MUD .....	66
6.10.5.10. Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) .....	66
6.10.5.11. Albo gestori ambientali.....	67
6.10.5.12. Il regime degli sfalci e delle potature.....	67
6.11. Richiesta carburante agricolo.....	70
6.12. Zootecnia: anagrafe e benessere animale .....	71
6.12.1. L'Anagrafe nazionale zootecnica .....	71
6.12.2. Benessere degli animali .....	72
6.12.2.1. Benessere durante l'allevamento .....	73
6.12.2.2. Benessere durante il trasporto .....	74
6.12.2.3. Benessere durante la macellazione.....	74

7. Le opportunità della PAC tra Primo e Secondo Pilastro .....	75
7.1. Il Regime dei Pagamenti diretti.....	76
7.2. Il Secondo Pilastro .....	77
8. La condizionalità .....	79
8.1. Perché la condizionalità .....	81
8.2. Chi è interessato dalla condizionalità .....	81
8.3. Durata degli impegni .....	82
9. L'accesso al credito .....	83
9.1. Il Business Plan.....	84
10. Chi sono e cosa fanno i Centri di Assistenza Agricola.....	86

## PREMESSA

A distanza di 16 anni dalla legge di orientamento, voluta e sostenuta da Coldiretti, il settore agricolo sta evolvendo verso una multifunzionalità 2.0, con il 70 per cento delle imprese under 35 che opera in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agrisilozzi, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, dalla sistemazione di parchi, giardini, strade, all'agribenessere ed alla cura del paesaggio o della produzione di energie rinnovabili.

*Dall'idea all'impresa agricola. Guida all'avvio di un'impresa* vuole costituire un supporto veloce e pratico per chi volesse avviare un'impresa agricola multifunzionale 2.0 partendo dall'idea sino alla sua concreta realizzazione.

Lo sviluppo dell'idea, la sua implementazione e tutti gli strumenti per il finanziamento sono analizzati nella pubblicazione che costituisce parte integrante dell'APP TerralInnova, tramite la quale è possibile verificare la fattibilità della propria idea imprenditoriale attraverso la compilazione guidata di un Business plan.

L'imprenditore o il futuro imprenditore che vorrà avviare una nuova impresa, inserirà i dati attuali della propria azienda e quelli relativi all'investimento che vuole realizzare e l'applicazione verificherà in automatico la rispondenza ai principali requisiti previsti dai bandi e calcolerà alcuni parametri economici come il margine lordo ed il costo dell'indebitamento, per valutare la fattibilità dell'investimento proposto.

La nuova applicazione TerralInnova, inoltre, lo accompagnerà alla scoperta di tutti i bandi attivi dello Sviluppo rurale dove è possibile presentare domanda di finanziamento, tenendolo sempre aggiornato sulle notizie di settore e sui prezzi dei prodotti agricoli. L'applicazione mostrerà l'ufficio Coldiretti più vicino con tutte le informazioni utili per contattarlo.

La Politica agricola comune e le politiche nazionali offrono, tramite strumenti di supporto, importanti risorse finanziarie ed opportunità attraverso specifici bandi. Da oggi queste opportunità possono essere costantemente monitorati dall'imprenditore agricolo che sarà avvisato tramite un messaggio sul proprio smartphone all'avvio di una nuova opportunità di finanziamento.

La guida non si vuole limitare solo alla fase di elaborazione e fattibilità economica finanziaria dell'idea progettuale, ma vuole accompagnare l'imprenditore alla scoperta dei principali impegni che dovrà rispettare nell'esercizio dell'impresa. Attraverso la spiegazione dei più importanti esperti nazionali delle politiche fiscali, del lavoro, ambientali, della sicurezza alimentare e della Politica agricola comune, il lettore potrà avere informazioni sulle principali norme che regolano il settore.

**Gianluca Lelli**

Capo Area Economica Coldiretti

## 1. DALL'IDEA IMPRENDITORIALE AL PROGETTO D'IMPRESA IN 10 PASSI

Avviare un'impresa agricola, se da un lato può essere semplice, richiede il passaggio in più stadi da parte dell'imprenditore, che vanno dalla fase di preparazione, allo sviluppo, sino agli adempimenti normativi (Figura 1).

Per facilitare questo percorso, sono stati individuati 10 passi da compiere da parte dell'imprenditore.

### 1. **Avere un'"idea" d'impresa intorno alla quale avviare un progetto di sviluppo.**

Avere un'idea di impresa agricola significa individuare che tipo di "imprenditore agricolo" si vuole essere o diventare: imprenditore agricolo più "tradizionale" (produzione in un specifico comparto) o più "innovativo" e "diversificato" sfruttando, a 16 anni dalla sua introduzione (18 maggio 2001), le opportunità offerte dalla legge di orientamento in agricoltura. Inoltre, avere un'idea di impresa significa valutare quali leve strategiche si intendono attivare: innovazione, vendita diretta, reti, territorio, qualità, agroenergie, agriturismo, fattoria didattica, agricoltura sociale.

### 2. **Analisi e studio delle caratteristiche e delle potenzialità aziendali** tramite l'osservazione del territorio, del mercato, dei concorrenti e delle normative vigenti. Significa analizzare le componenti di base per avviare l'impresa agricola, una volta esplicitata l'idea. L'intuizione da sola non è sufficiente a decretare il successo di un'attività. Un'idea d'impresa, se pur apparentemente vincente, va sempre accompagnata, prima, dopo e durante l'elaborazione, da un'analisi. È consigliabile analizzare:

- capitale umano (competenze professionali, quale modello gestionale, quale forma giuridica);
- capitale fisico (dimensioni aziendali, immobili disponibili e da acquisire, macchine e attrezzi);
- offerta (massa critica, differenziazione prodotti e attività, qualità, diversificazione);
- mercati (canali di vendita possibili, attività promozionali);
- performance economica (redditività e costi).

Figura 1 - Le fasi principali per l'avvio dell'impresa



Fonte: nostra elaborazione

- È inoltre altrettanto opportuno valutare componenti esterne all'azienda sul piano:
- istituzionale (normativa di riferimento, esistenza di reti formalizzate come consorzi, cooperative, ecc.);
  - territoriale (dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, disponibilità di servizi alle imprese agricole);
  - commerciale (canali distributivi locali, caratteristiche della domanda e dell'offerta);
  - competitivo: struttura della concorrenza e grado di concentrazione dell'offerta.
- 3. Confrontarsi con gli altri che hanno già fatto esperienze simili in Italia** o in Europa per cogliere i punti di forza e di debolezza, focalizzando meglio l'idea. È possibile confrontarsi con altri imprenditori agricoli del proprio territorio attraverso il servizio "Tutors" di Coldiretti Giovani Impresa (<http://giovanimpresa.coldiretti.it/tutors>). I tutors sono giovani imprenditori presenti su tutto il territorio italiano che mettono a disposizione la loro esperienza per fornire indicazioni utili per l'avvio e lo sviluppo d'impresa.
  - 4. Trasformare l'"idea" in un progetto di sviluppo imprenditoriale.** Si tratta di determinare gli obiettivi generali e specifici del progetto, i risultati attesi e le azioni e le risorse necessarie per raggiungerli. Si tratta di un Business plan economico finanziario accurato e in grado di reggere al mercato e alle richieste di finanziamento pubblico e privato. Per iniziare è possibile utilizzare la funzione di simulazione del proprio Business plan dell'App Terrainnova ([www.terrainnova.it](http://www.terrainnova.it)).
  - 5. Ricerca della fonte di finanziamento.** Sulla base dell'idea progettuale valutare la possibile fonte di finanziamento nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale (insediamento giovani, investimenti, qualità, pacchetto giovani). Anche per questa fase è possibile utilizzare la sezione "Bandi sviluppo rurale" dell'APP Terrainnova, dove sono indicate tutte le opportunità di finanziamento per le imprese agricole. Per verificare la disponibilità di terreni è possibile consultare la Banca delle Terre Agricole del Mipaaf, gestita da Ismea.
  - 6. Presentazione del progetto per il finanziamento pubblico.** Si tratta di fare la domanda per l'accesso al finanziamento unitamente alla presentazione del Business plan. In questa fase è necessaria l'assistenza di un Centro di assistenza agricola Coldiretti (CAA) e la consulenza di un tecnico Coldiretti.
  - 7. Presentazione del progetto per il finanziamento privato.** Qualora si decida di fare richiesta di finanziamento privato, è possibile valutare i pacchetti e le agevolazioni messe a disposizione da CreditAgri. È quindi opportuno richiedere la consulenza dell'Istituto per conoscere i prodotti finanziari più adatti e le migliori condizioni di accesso al credito.
  - 8. Una formazione di base in campo agricolo è importante.** Sono numerosi i corsi di formazione professionale organizzati a livello regionale per acquisire competenze e avere la qualifica d'imprenditore agricolo. Frequentarli è un modo per apprendere, ma anche per tessere una rete di rapporti con altri colleghi. La formazione deve diventare una costante durante tutto l'arco di sviluppo dell'impresa agricola, attraverso lo studio di specifici temi che l'imprenditore definirà strategici per la crescita della propria impresa.

9. **Per avviare un'impresa agricola non sono molti gli adempimenti formali necessari** né i relativi costi dal punto di vista burocratico. Infatti, sono quattro i passaggi fondamentali:
- i) apertura del fascicolo aziendale presso il CAA Coldiretti per accedere alle agevolazioni pubbliche;
  - ii) apertura di una Partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate o presso gli Uffici Coldiretti abilitati (CAF Coldiretti);
  - iii) iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale Agricoltura, presso la competente Camera di Commercio se si prevede di realizzare un fatturato superiore ai 7.000 euro l'anno.
  - iv) iscrizione e dichiarazione presso l'INPS.
10. **Realizzazione e sviluppo del progetto.** Una volta arrivati a questo punto si è nella fase di sviluppo dell'impresa che rifletterà la preparazione, la capacità imprenditoriale e la creatività che il singolo o i componenti della società riusciranno ad esprimere. Capacità di decidere sulla base dell'analisi dell'evoluzione del mercato e le varianti naturali dei cicli produttivi in agricoltura, sono due elementi che l'imprenditore agricolo dovrà sempre tenere presenti, cercando costantemente il miglior equilibrio economico finanziario.

## 2. L'IMPRENDITORE AGRICOLO: INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE FIGURE SOGGETTIVE RICONOSCIUTE DALL'ORDINAMENTO

L'ordinamento giuridico prende in considerazione tre soggetti operanti in agricoltura:

- Imprenditore agricolo;
- Coltivatore diretto;
- Imprenditore agricolo professionale (IAP).

Tali soggetti sono accomunati dall'esercizio, secondo determinate modalità, delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile (coltivazione, allevamento, selvicoltura, attività connesse) sia in forma individuale che in forma societaria.

L'Imprenditore agricolo rappresenta la categoria soggettiva a valenza generale, di cui costituiscono "derivazioni" il Coltivatore diretto e l'Imprenditore agricolo professionale (Tabella 1).

A seguito della entrata in vigore della legge n. 580 del 1993 nei termini e con le modalità di cui al DPR n. 581 del 1995, gli imprenditori agricoli sono obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio. Per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un obbligo bensì una facoltà. Tale facoltà riguarda i produttori agricoli con volume d'affari annuale non superiore a 7.000 euro.

Come detto, oltre all'Imprenditore agricolo, la legislazione agricola prevede altre due figure giuridiche: il Coltivatore diretto e l'Imprenditore agricolo professionale.

**Tabella 1** - Il Coltivatore diretto e lo IAP

COLTIVATORE DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esercizio attività di cui all'art. 2135 del C.c.</li><li>- Lavoro: prevalentemente proprio e della famiglia</li></ul>
IAP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esercizio attività di cui all'art. 2135 del C.c. a cui dedica la maggior parte del proprio tempo;</li><li>- Maggior parte reddito da attività previste dall'art. 2135 del C.c.;</li><li>- Possiede conoscenze e competenze professionali</li></ul>

Fonte: nostra elaborazione

Si tratta, in ogni caso, di imprenditori agricoli che, tuttavia, presentano caratteristiche peculiari:

- il Coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- l'Imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che esercita le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che dedica a tali attività la maggior parte del proprio tempo lavoro, ricava da esse la maggior parte del proprio reddito globale da lavoro e possiede conoscenze e competenze professionali.

Nel momento in cui un imprenditore agricolo si dedica all'esercizio delle attività agricole secondo le suddette caratteristiche, egli dovrà, non soltanto iscriversi nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ma dovrà anche iscriversi alla gestione previdenziale agricola INPS. Nel caso dello IAP è, altresì, necessario chiedere il riconoscimento della qualifica alla Regione competente per territorio.

Le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono essere esercitate oltre che in forma individuale anche in forma societaria, utilizzando tutte le forme di società previste dal codice civile: società di persone (società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice); società cooperative; società di capitali (società a responsabilità limitata; società per azioni; società in accomandita per azioni).

Qualora l'oggetto sociale di una qualsiasi delle suddette società sia rappresentato dall'esercizio in via esclusiva delle attività agricole di cui all'articolo 2135 C.c., si è in presenza di una "società agricola". In particolare, al fine di identificare in maniera univoca e trasparente le compagini societarie operanti in agricoltura, la normativa ha stabilito che: "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del C.c. deve contenere l'indicazione di società agricola". Per tali società è prevista la possibilità di assumere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP). Tale qualifica può essere riconosciuta anche alle società – sia di persone che di capitali –, anche a scopo consortile, che abbiano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.c. e che siano in possesso dei seguenti requisiti:


- a. nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b. nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale.

### 3. L'IMPRESA MULTIFUNZIONALE

Per agricoltura multifunzionale s'intende quell'agricoltura che oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, può anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio, conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare.

Il concetto di agricoltura multifunzionale è stato introdotto per la prima volta in occasione dell'Earth Summit di Rio nel 1992, per essere poi ripreso nell'ambito delle discussioni relative alla Politica agricola comune (PAC) in ambito europeo.

Il primo riconoscimento ufficiale di questa nuova forma di agricoltura, che si è poi tradotta praticamente nell'impresa agricola multifunzionale, è avvenuto con Agenda 2000, un pacchetto di riforme della PAC approvate nel 1999 e relative al periodo 2000-2006.



A partire da quella data, temi come la tutela dell'ambiente e la biodiversità hanno iniziato ad assumere un ruolo sempre più strategico e un peso sempre maggiore nella PAC, tanto da condizionare sempre più gli aiuti e i finanziamenti dell'Unione Europea verso il settore. In Italia il concetto di agricoltura multifunzionale è stato recepito nel Decreto legislativo n. 228 del 2001, la cosiddetta "legge di orientamento del settore agricolo", che ha posto le basi per una nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agricola.

È bene precisare che il concetto di multifunzionalità non deve essere confuso con quello di diversificazione e multisettorialità, che fanno riferimento, nel primo caso, a differenti attività agricole e, nel secondo caso, a diversi settori di produzione. In entrambi i casi, infatti, le imprese in questione non avranno necessariamente più di una funzione, requisito indispensabile dell'impresa agricola multifunzionale. La

molteplicità dell'offerta cui si fa riferimento è infatti strettamente legata alla funzione dell'impresa, piuttosto che al settore e alle attività di specializzazione.

L'imprenditore agricolo multifunzionale è quindi colui che esercita l'attività agrituristica e vende direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, ma anche colui che svolge attività didattiche, sistema e manutenta il territorio, salvaguardia il paesaggio, cura e mantiene l'assetto idrogeologico del territorio, riqualifica l'ambiente, gestisce le aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata area e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio.

Costituisce un ulteriore esempio di agricoltura multifunzionale l'esercizio delle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge n. 141 del 2015 e finalizzate, essenzialmente, a realizzare:

- attività di inserimento socio-lavorativo;
- servizi di utilità sociale;
- attività rieducative e terapeutiche;
- servizi di accoglienza e soggiorno a favore di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, e di bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo).

## 4. LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

La normativa tributaria fa spesso riferimento all'esercizio delle attività agricole indicate nel Codice civile e uno dei presupposti per poter applicare l'imposizione fiscale specifica per le attività agricole è di esercitare attività che siano considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. Per questo motivo per affrontare il tema della fiscalità in agricoltura è inevitabile il richiamo alla definizione civilistica.

Per il Codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività (Figura 2):

- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo o il bosco.

**Figura 2** - Attività di cui all'art. 2135 del Codice civile



Fonte: elaborazione Coldiretti

Sono attività connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento di animali. Inoltre, sono considerate attività connesse le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo, turismo rurale).

## 4.1. Imposte dirette

Per il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono considerate attività agricole:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali nei limiti della potenzialità dei terreni (con mangimi ottenibili con almeno un quarto del terreno);
- produzione in serre non eccedenti la superficie adibita alla produzione (non deve eccedere il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);
- attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali).

Le suddette attività si considerano produttive di reddito agrario (art. 32 TUIR) il che significa che a prescindere dal reddito effettivamente conseguito, le rendite catastali rappresentano la misura del reddito.

Più in particolare, il reddito dominicale misura il reddito del proprietario (enfiteusi, usufrutto, o altro diritto reale di godimento) e deve essere dichiarato indipendentemente da chi coltiva il terreno.

Titolare del reddito agrario è colui che esercita l'attività agricola.

Il reddito del proprietario coltivatore sarà dato, dunque, dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario (Figura 3).

Per il settore agricolo, il reddito catastale rappresenta il regime naturale di determinazione del reddito delle ditte individuali e dalle società semplici, mentre le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, nonché le società a responsabilità limitata (definite agricole ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004) possono applicare tale determinazione "forfetaria" del reddito (in presenza dei requisiti di legge) per opzione, in alternativa al regime normale (bilancio).

**Figura 3** - Reddito agrario, reddito dominicale e reddito del proprietario coltivatore



## 4.2. Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari

Con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La disposizione agevolativa (contenuta nella legge di Bilancio 2017) è volta a prevedere, transitoriamente, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, l'imposizione IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali).

## 4.3. Attività connesse - Beni e attività individuate con decreto ministeriale

Sono ricomprese nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente i redditi delle "attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali".

Per effetto di tale riformulazione si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale (attualmente il riferimento è il DM 13 febbraio 2015) ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

La nuova disposizione è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all'imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione dei pomodori in conserva).

Con riferimento al concetto di connessione, ai fini fiscali occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel citato decreto ministeriale, ai sensi del quale rientrano, tra le altre, la produzione di pane, la produzione di paste alimentari fresche e secche e la produzione di birra.

L'elenco completo è disponibile presso tutti gli uffici fiscali della Coldiretti.

## 4.4. Attività connesse - Attività di fornitura di servizi

L'articolo 56-bis, comma 3 del TUIR ha introdotto un regime forfetario di determinazione dei redditi d'impresa prodotti dalle attività di fornitura di servizi effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del Codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata".

Per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

È da rilevare che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia è necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

All'ammontare dei ricavi di queste attività si applica un coefficiente di redditività pari al 25 per cento, ma è anche possibile, per opzione, determinare ordinariamente il reddito tramite bilancio.


#### 4.5. L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

I produttori agricoli possono applicare due diversi regimi IVA (Figura 4), ciascuno dei quali è caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l'imposta da versare. È importante conoscerli per poter scegliere il più adatto alla propria realtà aziendale.

Il regime speciale IVA (disciplinato dall'art. 34 del DPR n. 633 del 1972) consiste in un regime particolare di detrazione dell'imposta. Chiamato anche regime di detrazione forfettizzata dell'imposta, prevede che l'IVA in detrazione non venga calcolata sugli acquisti (la cui IVA è indetraibile), ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione, stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 5%, 10% e 22%). Al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria (Figura 5). È il regime "naturale" per le cessioni di prodotti di cui alla prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.

Il regime "normale" consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti. Nel caso in cui l'IVA sulle vendite sia superiore all'IVA sugli acquisti si

Figura 4 - I regimi IVA



Fonte: nostra elaborazione

deve versare all'Erario la differenza; viceversa, se l'IVA sugli acquisti è superiore, si realizza un credito IVA, utilizzabile in compensazione per il pagamento di altri tributi, o chiesto a rimborso, nei casi espressamente previsti.

Il regime speciale è un regime naturale, cioè si applica automaticamente a tutte le imprese agricole solo per le cessioni di prodotti propri; è possibile optare per il regime "normale" barrando un'apposita casella nella dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di tre anni. Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l'ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l'ammontare IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione con l'IVA sulle fatture di acquisto.

Infine è opportuno precisare che, al momento dell'apertura di un'azienda agricola, è necessario aprire una Partita IVA, consistente in una sequenza di cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta, cioè dell'IVA. L'apertura della Partita IVA può avvenire presso l'Agenzia delle Entrate o presso gli Uffici Coldiretti abilitati (CAF Coldiretti) che svolgono anche servizi di tenuta delle scritture contabili.

**Figura 5** - Esempio di calcolo IVA in regime speciale

**ATTIVITÀ:** cessione vino da parte di un produttore agricolo  
**Aliquota IVA ordinaria:** 22%  
Percentuale di compensazione: 12,3%  
**Totale vendite del periodo:** € 1.000  
**IVA a debito del periodo:** € 220 (Totale Vendite per aliquota IVA ordinaria)  
**IVA detraibile del periodo** = 1.000,00 (Vendite del periodo)  
\* 12,30% (percentuale di compensazione) = € 123,00  
**IVA dovuta** = 220,00 - 123,00 = 97,00 €

#### 4.6. Produttori agricoli esonerati

I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiori a 7.000 euro, e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, rientrano automaticamente (salvo rinuncia) nel regime di "esonero IVA". Sono perciò esonerati dai seguenti adempimenti:

- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture e tenuta della contabilità;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura.

L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di cessione di prodotti privi di aliquota di compensazione si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene. Copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente.

Pertanto, gli unici adempimenti in capo all'agricoltore consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e

non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli.

Tuttavia, il comma 8-bis dell'art. 36 del DL n. 179 del 2012, ha esteso a tutti i produttori agricoli esonerati l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 del DL n. 78 del 2010, oggi sostituita dalla "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute".

L'attuale formulazione della norma prevede un esplicito esonero esclusivamente per i produttori agricoli esonerati, situati nelle zone montane di cui all'art.9 del DPR n. 601 del 1973.

Pertanto, anche in considerazione degli ultimi aggiornamenti normativi, i produttori agricoli in parola situati nei territori diversi da quelli montani sono comunque assoggettati all'obbligo in questione.

#### 4.7. Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano nelle attività agrituristiche, ai sensi della legge quadro n. 96 del 2006:

- ricezione ed ospitalità, anche in spazi aperti destinati a campeggiatori;
- somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzazione, anche all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, didattiche, pratica sportiva, escursioni, ippoturismo.

La citata legge rimanda alle Regioni il compito di dettare criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

In particolare, affinché l'organizzazione dell'attività non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'agriturismo rispetto alle attività agricole, che devono essere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro delle due attività.

È previsto un regime forfetario sia per la determinazione del reddito, sia per il calcolo dell'IVA da versare.

Per l'IVA possono adottare il regime forfetario tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, mentre per le imposte sui redditi il regime forfetario è riservato alle ditte individuali ed alle società di persone.

Il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25 per cento.

Ai fini IVA, l'imposta detraibile è calcolata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa ai corrispettivi.

Il contribuente può rinunciare al regime forfetario e determinare sia il reddito che l'IVA da versare nei modi ordinari.

#### 4.8. Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili

Costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni e le cessioni di energia elettrica e calorica, effettuate dagli imprenditori agricoli, da:

- fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;
- carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

Per la produzione di energia, oltre i suddetti limiti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006 (Società agricole), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base ad un regime forfettario.

Per la produzione eccedente i richiamati limiti, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

È in ogni caso fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

## 5. L'INDIRIZZO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA AGRICOLA

Al momento dell'avvio dell'impresa agricola è necessario chiedersi cosa produrre. Tale aspetto è strettamente connesso all'idea imprenditoriale da cui si parte per dare avvio all'impresa.

Questo aspetto consente di individuare il cosiddetto "indirizzo produttivo dell'azienda". Orientarsi su un determinato indirizzo colturale e/o di allevamento comporta la necessità di seguire regole e percorsi differenti. Anche nel singolo indirizzo produttivo occorre fare scelte precise sulla base della superficie disponibile oppure della tipologia di coltura e/o razza che si intende allevare. Inoltre, per la scelta dell'indirizzo produttivo in generale e della coltura/allevamento specifico, sarebbe utile un'analisi di mercato.

I principali indirizzi produttivi con cui si può classificare un'azienda sono:

- azienda cerealicola;
- azienda zootecnica;
- azienda cerealicola/zootecnica;
- azienda vitivinicola;
- azienda olivicola;
- azienda ortofrutticola.

Le caratteristiche da considerare per l'individuazione di un indirizzo di carattere colturale sono:

- superficie a disposizione (quanti ha);
- tipo di coltura e di cultivar (cosa voglio mettere);
- tipologia di terreno idoneo per la coltura scelta (cosa posso mettere sulla base della tipologia di terreno);

Mentre le caratteristiche da considerare per l'individuazione di un indirizzo di carattere zootecnico sono:

- scelta della specie e razza da allevare;
- una specie o più specie, una razza o più razze;
- numero di animali.

## 6. GLI OBBLIGHI TRASVERSALI DELL'IMPRESA AGRICOLA

### 6.1. Apertura del fascicolo aziendale

L'agricoltore che decide di avviare un'impresa agricola è tenuto, secondo quanto stabilito dal DPR 503/99 che lo istituisce, alla costituzione del fascicolo aziendale che contiene in forma cartacea ed elettronica, le informazioni aggiornate strutturali e produttive di ciascuna azienda.

Il fascicolo aziendale è costituito nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole, costituita con lo scopo di semplificare ed armonizzare le procedure dichiarative, le modalità di controllo e gli adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi. L'anagrafe raccoglie le notizie relative ai soggetti, pubblici e privati, che esercitano l'attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca ("Aziende"), che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

L'azienda agricola deve costituire ed aggiornare il Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente, individuato sulla base della sede legale dell'impresa, della residenza dell'imprenditore nell'ipotesi di ditta individuale o dell'ubicazione dei terreni condotti dall'azienda stessa.

Per le attività di costituzione e di gestione del fascicolo (compreso l'aggiornamento), l'azienda agricola può avvalersi, sottoscrivendo apposito mandato, degli sportelli operativi del Centro di Assistenza Agricola (CAA) Coldiretti, quale soggetto riconosciuto ed autorizzato all'aggiornamento dell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Per l'apertura del fascicolo aziendale, oltre al mandato di assistenza, il titolare di ditta individuale deve fornire al CAA il proprio documento d'identità ed il codice fiscale (tessera sanitaria). Nel caso di società i documenti anagrafici devono essere riferiti al rappresentante legale. Costituito il fascicolo per ogni azienda viene individuato il Codice univoco di identificazione aziende agricole (Cuaa) che verrà utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

Nel fascicolo aziendale è necessario inserire le informazioni relative ai terreni condotti, consegnando i relativi titoli di conduzione (proprietà, comodato, affitto, ecc.), ed ai mezzi di produzione sia mobili che immobili presenti in azienda. Inoltre, per i terreni dovrà essere dettagliata l'occupazione e l'uso del suolo, dovrà cioè essere fornito il dettaglio delle colture presenti per singola porzione di terreno a disposizione dell'agricoltore. Una volta costituito, il titolare dell'azienda o il rappresentante legale, si impegna ad aggiornare periodicamente le informazioni del proprio fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale rappresenta, di fatto, uno strumento di semplificazione fondamentale per l'impresa agricola verso la pubblica amministrazione, in quanto non solo le domande per l'ottenimento di aiuti (siano essi europei o nazionali) passano attraverso la disponibilità del fascicolo che ne costituisce la base per la

<sup>1</sup> Regioni con proprio Organismo Pagatore (Op): Emilia Romagna (Agrega), Piemonte (Arpea), Veneto (Avepa), Lombardia (Oplo), PA di Trento (Appag), PA di Bolzano (Oppab), Toscana (Artea), Calabria (Arcea). Nelle altre Regioni, l'Op di riferimento è l'Agea pagatore.

presentazione, ma i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse così come stabilito dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012.

## **6.2. Gli obblighi relativi alla Sicurezza Alimentare di alimenti e mangimi (Autorizzazioni, Requisiti strutture, Haccp, Rintracciabilità)**

Il settore della produzione agricola è formato da diverse tipologie produttive, che vanno da piccole a grandi imprese impegnate nelle produzioni vegetali e zootecniche. Inoltre, essendo il primo anello della catena alimentare, il settore primario è pienamente coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza alimentare.

Ciò comporta l'obbligo, per il produttore agricolo, di rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia igienico sanitaria, che prevedono l'applicazione dell'autocontrollo come strumento di garanzia per la sicurezza alimentare, intesa come la possibilità di disporre di cibo sano, sicuro e nutriente. Il valore della sicurezza alimentare è fondamentale per l'impresa agricola: la sicurezza dei propri prodotti è il requisito di base per proteggere il proprio lavoro e per conquistare e consolidare la fiducia del consumatore.

I requisiti in materia di igiene sono fissati dal Reg. n. 852/2004 a livello generale e dal Reg. CE n. 853/2004 per quanto riguarda l'igiene dei prodotti di origine animale ("Pacchetto igiene").

Il titolare dell'impresa agricola deve gestire, sotto la sua responsabilità e con proprio personale adeguatamente formato, l'autocontrollo, che è l'insieme di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei propri prodotti. Infatti, l'impresa agricola, come primo anello della filiera alimentare, è responsabile che tutti i prodotti da lei controllati siano rispondenti ai requisiti e non rappresentino un pericolo. L'autocontrollo consiste nel rilevare all'interno dell'azienda i rischi igienico-sanitari e di adottare le misure idonee per tenere sotto controllo tali rischi o almeno per ridurli ad un livello accettabile.

Autocontrollo e sistema HACCP non sono sinonimi.

Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell'Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all'obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. L'autocontrollo quindi è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

L'HACCP (Hazard analysis and critical control points), invece, è un sistema che consente di applicare l'autocontrollo in maniera razionale e organizzata ed è obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari, ossia per le imprese che intervengono in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate (esempio: il pomodoro è produzione primaria, la passata di pomodoro è una produzione post-primaria alla quale va applicata l'HACCP). Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare le imprese a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare, che si basa su 7 principi, elencati dal Reg. n. 852/2004:

1. identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre;
2. identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio;
3. stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità dalla inaccettabilità;
4. stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
5. stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti);
6. stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l'effettivo funzionamento delle misure adottate;
7. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

Inoltre, tutti gli operatori del settore alimentare sono obbligati a garantire la rintracciabilità dei loro prodotti, in base al Reg. Ce n. 178/2002, ossia le aziende devono realizzare un sistema che permetta di registrare (tracciare) le informazioni principali lungo i vari passaggi interni (un gradino sopra ed un gradino sotto) in modo da assicurare la rintracciabilità del prodotto. La rintracciabilità è quindi la possibilità di ricostruire a ritroso la storia del prodotto attraverso le informazioni tracciate, fondamentale per poter effettuare eventuali ritiri mirati dei prodotti che non soddisfano i requisiti di sicurezza, fornire informazioni precise ai responsabili dei controlli e, per l'impresa, circoscrivere il danno, evitando ritiri indiscriminati anche dei prodotti "sani".

L'impresa agricola, prima di iniziare a svolgere con continuità e in modo organizzato un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, deve presentare una notifica all'ASL, competente per territorio, ai fini della registrazione (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004). Inoltre, gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale possono operare solo se l'ASL li ha riconosciuti a norma dell'articolo 4 del Reg. n. 853/2004 ("Bollo CE"). L'obbligo della registrazione si considera assolto dalle imprese agricole già in possesso di altra autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

Per fornire alle imprese agricole uno strumento operativo completo su tutti questi aspetti, Coldiretti ha realizzato il "Manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi", validato dal Ministero della Salute il 9 gennaio 2009, utile per implementare a livello aziendale la rintracciabilità e il rispetto dei requisiti igienici.

### 6.3. La vendita diretta

La forma più antica e tradizionale di vendita diretta da parte dell'impresa agricola è la vendita in azienda, ma altre forme di vendita diretta ugualmente importanti sono quelle realizzate presso i mercati, negli agriturismi, negli spacci aziendali, con i distributori di latte crudo, fornendo prodotti locali aderenti alla rete a "chilometri zero", a gruppi solidali di acquisto fino ad arrivare alle forme tecnologicamente più evolute di vendita attraverso internet.



La vendita diretta dei produttori all'esterno dell'azienda, da sempre prevista nel nostro ordinamento, è stata semplificata con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la cosiddetta "legge di orientamento", in base alla quale per la vendita non è richiesta alcuna licenza commerciale, ma solo una comunicazione al Sindaco. La più grande rete di vendita diretta in Europa, promossa da Coldiretti, è quella di Campagna Amica ([www.campagnamica.it](http://www.campagnamica.it)), il marchio che identifica i prodotti della vendita diretta degli agricoltori italiani che dichiarano di rispettare il Regolamento d'uso del marchio, si iscrivono all'Albo nazionale di Campagna Amica e si assoggettano ai controlli previsti dal Regolamento.

Per fornire alle imprese agricole uno strumento operativo completo, utile ad implementare le procedure previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di igiene nell'attività di vendita e per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, ivi comprese tutte le forme previste dal decreto 228/2001 e successive integrazioni e modifiche, Coldiretti ha realizzato il "Manuale di corretta prassi operativa per la vendita diretta di alimenti delle imprese agricole", validato dal Ministero della Salute l'11 dicembre 2014.

L'impresa che effettua la vendita diretta è fortemente implicata nella tutela dell'igiene dei prodotti, anche perché è l'ultimo soggetto di controllo prima che il prodotto arrivi nelle mani del consumatore. Nella "misura possibile" e rispettando i principi di flessibilità dell'HACCP, l'impresa deve assicurare che gli alimenti messi in commercio siano protetti dalle contaminazioni, individuando le misure preventive o di controllo atte a ridurre o ad eliminare la possibilità di tali contaminazioni. I prodotti posti in vendita diretta possono derivare dalla produzione dell'impresa, oppure provenire da fornitori terzi nel rispetto del "principio di prevalenza" (sem-

plificando al massimo, può essere fornito da terzi fino al 49 per cento dei prodotti venduti). Su tutti i prodotti posti in vendita diretta, l'impresa deve effettuare un esame che comprende le fasi di ingresso dei prodotti, stoccaggio e conservazione, fino alla manipolazione per la vendita (porzionatura, taglio, ecc.). Essa deve, inoltre, tenere e conservare le registrazioni obbligatorie relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo adeguato. Tali registrazioni dovranno essere messe a disposizione delle autorità competenti, quando richiesto.

Con i due Manuali di corretta prassi operativa realizzati da Coldiretti, le imprese hanno a disposizione i necessari strumenti di riferimento in materia di igiene, dalla produzione, alla trasformazione, alla vendita, disponendo di indicazioni utili per evitare duplicazioni burocratiche e per individuare la documentazione di supporto che le imprese agricole devono possedere.

#### 6.4. Etichettatura degli alimenti

In un momento difficile per l'economia in Europa e in Italia, occorre portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza per combattere la concorrenza sleale a danno delle imprese agricole e per garantire al consumatore la possibilità di fare scelte consapevoli. Attraverso una etichettatura conforme alla legge, ma anche il più possibile "parlante", le imprese hanno la possibilità di differenziarsi e di far conoscere al consumatore il carattere qualitativo e distintivo delle loro produzioni.

Tutti i prodotti alimentari messi in vendita devono, per legge, essere provvisti di un'etichetta informativa, applicata direttamente sulla confezione o sul recipiente, che comunica le caratteristiche del prodotto e quindi le imprese che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti sono tenute ad applicare le norme sull'etichettatura, che sono diverse a seconda che si tratti di prodotti pre-imballati (o preconfezionati), preincartati e sfusi:

1. pre-imballati: confezionati nello stabilimento di confezionamento e in assenza dell'acquirente, in un imballaggio che va mantenuto integro fino al momento del consumo (esempio: la pasta). In questo è obbligatoria una etichetta sulla confezione con una serie di indicazioni obbligatorie, molto complete, previste dal Reg. n. 1169/2011;
2. pre-incartati: prodotti posti in un incarto dal venditore sul luogo di vendita, ai fini della vendita immediata (esempio: pasta fresca, carne, formaggi e salumi al taglio, ecc.). In questo caso, alcune informazioni minime (esempio: ingredienti, eventuale presenza di allergeni) vanno riportate almeno su un cartello, ben visibile accanto ai prodotti;
3. sfusi: prodotti venduti a peso sui quali non è possibile apporre l'etichetta, in quanto privi della confezione (frutta e ortaggi freschi, pesce, ecc.). In questo caso, alcune informazioni minime (esempio: origine, categoria e varietà per la frutta) vanno riportate in un cartello sui recipienti che li contengono.

Per i prodotti pre-imballati, le informazioni obbligatorie in etichetta ai sensi del Reg. n. 1169/2011 sono:

1. la denominazione dell'alimento;
2. l'elenco degli ingredienti;

3. gli allergeni;
4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
5. la quantità netta dell'alimento;
6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
8. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
9. il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
10. le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
11. per le bevande che contengono più dell'1,2 per cento di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
12. la dichiarazione nutrizionale, eccetto i casi elencati all'allegato V.

Con questo regolamento il legislatore europeo ha dato maggiore responsabilità delle informazioni sugli alimenti, stabilendo che il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (concetto diverso dallo stabilimento di produzione). L'impresa quindi ha una grande responsabilità nell'assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa. Tra le altre novità introdotte dal regolamento si evidenziano, in particolare:

- l'indicazione dell'origine per le carni fresche suine, ovine e di pollame;
- requisiti specifici per le carni macinate;
- l'evidenza del responsabile dell'alimento;
- un maggior risalto per gli allergeni, anche per i prodotti somministrati e venduti sfusi;
- una dimensione minima dei caratteri (1,2 millimetri, tranne eccezioni);
- la dichiarazione nutrizionale, obbligatoria a partire dal 13/12/2016;
- l'obbligo di esplicitare la fonte precisa di oli e grassi;



- le informazioni degli alimenti nelle vendite a distanza;
- le informazioni sullo stato fisico del prodotto e sul congelamento/scongelo;
- l'indicazione di ingredienti sostitutivi;
- la ripetizione della scadenza sulle monoporzioni.

Da ultimo, la normativa nazionale entrata in vigore il 19 aprile 2017 e fortemente voluta da Coldiretti sull'indicazione dell'origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari, comporta per tali prodotti l'adeguamento delle etichette in modo più trasparente per consentire ai consumatori di compiere scelte più consapevoli e di far emergere il valore dei prodotti agricoli.

Inoltre, è stata avviata la procedura formale per il via libera da parte dell'UE al decreto sull'origine obbligatoria in etichetta per grano e pasta e per il riso, provvedimenti fortemente voluti da Coldiretti e grazie ai quali i consumatori potranno avere informazioni certe sull'origine dei prodotti.

## 6.5. Le certificazioni di qualità regolamentate e non

Oltre alla qualità dei prodotti, la garanzia della qualità e delle sue evidenze oggettive è quanto il mercato chiede con maggiore insistenza. La certificazione è uno strumento di valorizzazione utile all'impresa per qualificare e distinguere i propri prodotti e/o processi e la ricerca di nuovi mercati, attraverso la garanzia attestata da terzi; ma può essere anche uno strumento utile per una revisione della stessa azienda secondo una nuova logica organizzativa, nell'ottica del miglioramento continuo per la continua crescita organizzativa e professionale.

Per certificazione si intende l'atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati. Si differenzia dall'accreditamento, perché questo consiste nel riconoscimento formale dell'idoneità di un organismo ad effettuare la certificazione.

In base al sistema di regole, si distinguono certificazioni:

- cogenti, ovvero regolate da leggi di emanazione nazionale o comunitaria. In questo caso la dichiarazione di conformità è vincolante per poter procedere alla lavorazione e alla immissione in commercio. In questa tipologia ricade il riconoscimento ai fini sanitari per la lavorazione di prodotti di origine animale (bollo sanitario CE, che riporta il numero di stabilimento riconosciuto e la sigla del Paese, obbligatorio nell'etichetta di questi prodotti);
- regolamentate, si tratta di certificazioni in cui l'azienda ha alcuni gradi di libertà. Il principale è rappresentato dalla scelta di aderire o meno al sistema di certificazione. Una volta aderito, le regole sono imposte da leggi di varia emanazione. È il caso dei marchi di qualità europea DOP (Denominazione origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta), STG (Specialità tradizionale garantita), ai sensi del Reg. n. 1151/2012 e dell'agricoltura biologica prevista dal Reg. n. 834/2007. Tra queste certificazioni si annovera anche la produzione integrata, che rientra nel SQNPI (Sistema qualità nazionale di produzione integrata). Questi marchi possono essere apposti solo quando è verificato il rispetto delle condizioni definite dai relativi disciplinari;
- volontarie, è il caso di certificazioni scelte in totale libertà dall'azienda e basate su standard di natura tecnica secondo norme emanate da enti riconosciuti a

livello nazionale (UNI), comunitario (EN) o mondiale (ISO). Nella certificazione di tipo volontario si esprime la tendenza alla ricerca di un miglioramento di specifici aspetti, superando il requisito imposto dalla legge.

Le differenze tra DOP, IGP e STG (Figura 6):

- DOP - Denominazione d'origine protetta: tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata, che ne determina caratteristiche qualitative essenziali;
- IGP - Indicazione geografica protetta: almeno una fase della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto avvengono in un'area geografica determinata, a cui si attribuisce una data qualità o reputazione;
- STG - Specialità tradizionale garantita: non fa riferimento ad una data origine ma ad un metodo di composizione tradizionale (esempio: una ricetta) oppure ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

**Figura 6** - DOP, IGP e STG



In base all'oggetto certificato, si distinguono certificazioni:

- di sistema, in cui viene certificata la capacità dell'azienda, nel suo insieme, di perseguire il miglioramento delle prestazioni per quanto attiene aspetti specifici di varia natura. Di tipo organizzativo/gestionale (ISO 9001), ambientale (ISO 14001, GHG, Impronta ecologica), etica (SA 8000) o di sicurezza alimentare (ISO 22000);
- di prodotto, interessa un singolo prodotto o categoria. Per questi l'azienda è in grado di assicurare nel tempo, il mantenimento di determinati requisiti. I requisiti sono certificabili solo se superano lo standard previsto dalla legge, sono verificabili e misurabili (oggettivi) e sono qualificanti il prodotto.

Tra le certificazioni volontarie e di prodotto le più diffuse sono Globalgap, riguardante l'applicazione di buone pratiche agricole, BRC (British Retailer Consortium) e IFS (International Food Standard), richiesti ai fornitori dalla grande distribuzione internazionale, CoC (Chain of Custody), FSC/PEFC (Sistemi forestali), ecc.

## 6.6. Il lavoro subordinato dipendente e le altre risorse di manodopera

### 6.6.1. La denuncia aziendale

Per poter procedere a qualsiasi genere di assunzione di operai con rapporto di lavoro subordinato (lavoro dipendente), l'impresa agricola deve preliminarmente aver inoltrato per via telematica all'INPS la Denuncia Aziendale (DA) e conse-

guentemente disporre del codice aziendale CIDA che l'Istituto rilascia una volta convalidata la DA e che conterrà anche il codice "tipo Ditta" che identifica le specifiche aliquote contributive applicabili all'imponibile salariale delle retribuzioni corrisposte agli operai

La DA dovrà essere costantemente aggiornata in caso sopravvengano nuove condizioni o varino elementi rilevanti ai fini della consistenza della manodopera occupata.

### 6.6.2. Documenti per l'assunzione

I documenti che l'operaio agricolo deve presentare al datore di lavoro ai fini dell'assunzione sono:

- un documento di identità in corso di validità;
- il codice fiscale;
- per i lavoratori extracomunitari un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Per il lavoro minorile, comunque non prima del compimento del sedicesimo anno di età ed il decimo anno di frequenza della scuola dell'obbligo, il lavoratore deve presentare anche:

- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall'Ufficiale sanitario dell'ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

### 6.6.3. Contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) è un elemento obbligatorio per alcune specifiche tipologie di rapporto e deve essere formalizzato per iscritto, a tutela e garanzia delle parti, prima dell'instaurazione del rapporto, da redigere in duplice copia da far sottoscrivere e scambiare tra le parti prima della presa di servizio del lavoratore.

Contenuti minimi del contratto sono:

1. data dell'inizio del rapporto di lavoro e termine, se a tempo determinato;
2. tipologia giuridica/contrattuale del rapporto;
3. area e livello di inquadramento;
4. mansioni;
5. durata del periodo di prova (eventuale);
6. la residenza/domicilio del lavoratore, valido agli effetti del rapporto di lavoro;
7. durata dell'orario di lavoro e relativa articolazione settimanale;
8. retribuzione minima;
9. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti (trasferte).

Laddove la stipula del contratto individuale di lavoro non sia previsto come obbligatorio, per legge (esempio: apprendistato, part-time) o contratto collettivo, è assolutamente necessario che il datore di lavoro provveda comunque ad adempiere all'obbligo di informazione (previsto per legge) nei confronti del lavoratore

sui termini dell'instaurando/instaurato rapporto, consegnando al lavoratore copia cartacea del modello UNILAV di assunzione trasmesso per via telematica al Centro per l'Impiego.



#### 6.6.4. Le comunicazioni obbligatorie

Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l'Impiego per via telematica tutti gli eventi legati all'instaurazione, variazione, proroga o cessazione inerenti i rapporti di lavoro dipendente.

Le comunicazioni, da effettuare attraverso i modelli UNILAV e UNIVAR, debbono essere trasmesse per via esclusivamente telematica:

- per l'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV);
- per la trasformazione (UNIVAR), la proroga (UNILAV) e la cessazione (UNILAV) se non già comunicata all'atto dell'assunzione, entro cinque giorni dall'evento.

Per l'assunzione plurima di operai agricoli OTD a mezzo delle quali uno stesso datore di lavoro può assumere una pluralità di operai agricoli a tempo determinato è possibile utilizzare un unico format di istanza.

#### 6.6.5. Assunzione congiunta

Dall'ottobre 2015 sono divenute operative anche le assunzioni congiunte a mezzo delle quali più datori di lavoro possono assumere e condividere il medesimo operaio agricolo.

Possono attivare assunzioni congiunte solo le imprese agricole ex-art. 2135 del C.c., anche costituite in forma cooperativa qualora:

- appartenenti ad uno stesso gruppo di impresa;
- riconducibili allo stesso proprietario;
- riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse siano imprese agricole ex-art. 2135 del C.c..

Solo uno tra i datori di lavoro (datore di lavoro incaricato) sarà tenuto ad ottemperare alle procedure di comunicazione obbligatoria e gestione del rapporto di lavoro. Le imprese appartenenti al contratto di rete possono “condividere” la manodopera dipendente utilizzando anche lo strumento del distacco che consente al datore di lavoro distaccante di porre temporaneamente a disposizione di un altro soggetto il lavoratore per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Per il distacco nel contratto di rete la norma prevede che qualora lo stesso disciplini espressamente lo strumento del distacco del personale tanto sia sufficiente soddisfare il requisito del legittimo interesse del distaccante che rappresenta, unitamente alla temporaneità del distacco stesso, il presupposto di legittimità del suo utilizzo. Se quindi compiutamente disciplinato nel contratto di rete il distacco è legittimo *ope-legis*.

Il contratto deve essere registrato presso la CCIAA e deve contenere al suo interno una sezione dedicata specificatamente allo strumento del distacco.

Tutti gli adempimenti, dalla comunicazione obbligatoria, al LUL, alle dichiarazioni previdenziali, dichiarativi fiscali mensili e annuali ecc., sono esclusivamente in capo al soggetto distaccante.

#### 6.6.6. Il lavoratore extracomunitario

In caso di assunzione di lavoratore extracomunitario già presente sul territorio nazionale ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta la prestazione lavorativa, non è più previsto l'obbligo di procedere alla compilazione e spedizione del contratto di soggiorno per lavoro (Modello Q) alla Prefettura territorialmente competente, in quanto l'obbligo è assorbito dalla presentazione del modello UNILAV contenente anche gli elementi informativi e dichiarativi previsti dal modello Q.

I permessi di soggiorno che consentono la prestazione lavorativa sono:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
- permesso di soggiorno per studio e formazione (con limitazioni);
- permesso di soggiorno per richiedente asilo (dopo il secondo mese dal rilascio e fino alla conclusione della procedura di riconoscimento/disconoscimento dello status);
- permesso di soggiorno per rifugiato;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

### 6.6.7. L'assunzione a tempo determinato

L'assunzione a tempo determinato, disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore, può avvenire con contratto di lavoro:

1. per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera "a" artt. 21 e 22) (forma tipica di assunzione in agricoltura a tempo determinato);
2. per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera "b" artt. 21 e 22);
3. di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera "c" artt. 21 e 22).

A differenza della generalità dei rapporti a tempo determinato, in agricoltura non è necessaria la continuità della prestazione durante l'arco temporale di vigenza del rapporto, salvo questa non sia espressamente prevista dal contratto individuale stipulato con il lavoratore.

La regolazione del rapporto a termine con gli operai agricoli è totalmente svincolata dagli obblighi di legge dettati dal capo III° del D.Lgs. n. 81/2015 per la generalità degli altri settori produttivi (limite di 36 mesi di durata, proroga, intervalli, ecc.).

La tipologia di rapporto 1, in via esemplificativa, può avere vigenza temporale dal 1 marzo al 30 giugno ma con un numero complessivo di giornate di prestazione pari a 30 per l'esecuzione di più prestazioni intervallate da periodi di inattività, e quindi non essere corrispondente in termini di giornate a 4 mesi pieni di 26 giorni (26gg\*4mesi=104gg) come sarebbe per qualsiasi altro settore o comparto produttivo.

Tale esigenza nasce evidentemente dalla necessità di affrontare la specificità del modello produttivo agricolo, che nei diversi ordinamenti colturali, opera comunque per fasi successive (esempio: preparazione terreno, semina, trattamenti, raccolta) intervallate da periodi di assoluta inattività senza poterne preordinare anticipatamente e con precisione assoluta la relativa scansione temporale che invece è legata alla variabilità delle condizioni meteo-climatiche.

Per un'assunzione con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre sia nell'UNILAV che nel contratto individuale deve essere indicato il numero prefissato di giornate minime garantite di prestazione. Nel corso del rapporto nulla vieta, se d'intesa con il lavoratore, di aumentare, a necessità, il numero di giornate nell'ambito annuale di vigenza del contratto, venendo pertanto meno la necessità di ricorrere all'istituto della proroga. Al 1° gennaio dell'anno successivo si procederà all'instaurazione di un nuovo rapporto.

La formula contrattuale di cui al punto 2 che precede, e per la quale è richiesta la formulazione scritta del relativo contratto individuale, è una forma più strutturata di assunzione a termine per più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, in quanto prevede una garanzia occupazionale minima per il lavoratore di 100 giornate l'anno, ma al tempo stesso preclude la possibilità di conversione a tempo indeterminato nell'eventualità che la garanzia occupazionale fosse fissata in un limite superiore a 180 giornate/anno o che durante il rapporto per necessità sopravvenute si superasse comunque tale limite. Come per il con-

tratto al punto 1 che precede, non è prevista la continuità di prestazione nell'arco temporale di vigenza del contratto.

Solamente nella formula contrattuale di cui al punto 3 che precede, e per la quale è richiesta la formulazione scritta del relativo contratto individuale, viene espressamente prevista la continuità di prestazione nell'arco di vigenza del contratto la cui durata dovrà essere superiore alle 180 giornate l'anno senza che determini la conversione a tempo indeterminato.

In ragione della tipicità del rapporto, l'operaio agricolo a tempo determinato non fruisce del godimento delle ferie né delle festività, ma queste vengono monetizzate pro-quota nel III° elemento retributivo unitamente alle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) su base oraria.

#### *6.6.8. Il Libro unico del lavoro (LUL)*

Ogni datore di lavoro deve istituire e tenere il Libro unico del lavoro (LUL) nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati e gli altri soggetti collaboranti con l'impresa. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Nel Libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Il Libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.

Il Libro unico del lavoro deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Le modalità ed i tempi di istituzione, tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro sono adempimenti obbligatori per il datore di lavoro che se non ottemperati comportano sanzioni di importo variabile a seconda del tipo di violazione.

#### *6.6.9. Il prospetto di paga*

Al termine di ogni periodo di paga (generalmente mensile) l'operaio ha diritto a ricevere il prospetto di paga.

Il prospetto o busta paga altro non è che la stampa della parte paga del libro unico del lavoro. La mancata consegna comporta una sanzione di importo variabile in base al numero dei lavoratori e dei mesi di omissione (da 150 a 7.200 euro).

#### *6.6.10. La Dichiarazione trimestrale della manodopera - DMAG*

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS, tassativamente per via telematica, una dichiarazione

(Denuncia manodopera agricola - DMAG) contenente per ogni singolo lavoratore i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo, da parte dell'INPS, dei contributi previdenziali dovuti.

Le scadenze di presentazione sono le seguenti:

- 1° trimestre (gen-feb-mar) – entro il 30 aprile;
- 2° trimestre (apr-mag-giu) – entro il 31 luglio;
- 3° trimestre (lug-ago-set) – entro il 31 ottobre;
- 4° trimestre (ott-nov-dic) – entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per poter effettuare la trasmissione telematica l'azienda deve disporre del codice CIDA che è rilasciato dall'INPS a seguito della presentazione della denuncia aziendale.

#### *6.6.11. La tariffazione ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi*

Il calcolo della contribuzione dovuta è effettuato direttamente dall'INPS.

Il modello F24 non viene più trasmesso in forma cartacea direttamente all'indirizzo dell'impresa, ma viene reso disponibile dall'INPS nel proprio sistema informatico per il cui accesso l'azienda deve disporre di apposito PIN di accesso. Sarà quindi l'azienda, o l'intermediario autorizzato (esempio: gli Uffici Coldiretti), a provvedere alla stampa cartacea del modello per il successivo pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

- 1° trimestre (gen-feb-mar): 16 settembre dello stesso anno;
- 2° trimestre (apr-mag-giu): 16 dicembre dello stesso anno;
- 3° trimestre (lug-ago-set): 16 marzo dell'anno successivo;
- 4° trimestre (ott-nov-dic): 16 giugno dell'anno successivo.

La tariffazione eseguita dall'INPS include, oltre che la contribuzione previdenziale, anche il premio assicurativo INAIL.

Qualora l'azienda insista su terreni beneficiari di agevolazioni contributive (zone montane o svantaggiate) la contribuzione viene calcolata dall'INPS al netto degli abbattimenti contributivi spettanti.

#### *6.6.12. Le ritenute fiscali*

Per quanto riguarda i versamenti relativi alle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, la scadenza è mensile (entro il giorno 16 del mese successivo), ed i relativi importi dovranno essere indicati direttamente, mese per mese, dal datore di lavoro su apposito modello F24 di versamento.

#### *6.6.13. La cessazione del rapporto a tempo indeterminato*

Per recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure per revocare il recesso, il lavoratore deve utilizzare, direttamente o tramite intermediario autorizzato, uno specifico modello telematico, a pena di inefficacia del recesso stesso. Il datore di lavoro riceve sulla propria PEC il modello di recesso/revoca che viene anche trasmesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

A fronte di dimissioni presentate in modalità cartacea, il datore di lavoro dovrà invitare, per iscritto, il lavoratore a seguire la procedura obbligatoria, informandolo che l'inottemperanza all'obbligo di seguire la suddetta procedura comporta l'inefficacia delle dimissioni stesse.

A fronte della persistenza dell'inadempimento da parte del lavoratore si ritiene comunque che, trascorsi 7 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni, le stesse pur non producendo effetto, consentano al datore di lavoro di procedere disciplinarmente per abbandono del posto di lavoro.

Tale procedura non è applicata in caso di risoluzione consensuale in sede protetta o di convalida dell'Ispettorato per dimissioni in periodo protetto di lavoratrice madre.

#### 6.6.14. Licenziamenti

Data la delicatezza e complessità della materia, il datore di lavoro potrà avvalersi della consulenza specialistica in materia, fornita dalle Federazioni Provinciali Coldiretti e da Impresa Verde.

#### 6.6.15. Il lavoro nero

L'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), comporta l'applicazione, per singola posizione, di una sanzione amministrativa (maxisanzione) in misura variabile (Tabella 2).

Le sanzioni sono aumentate del 20 per cento in caso di impiego (in nero) di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto senza richiesta di rinnovo, revocato o annullato, nonché in caso di minori in età non lavorativa.

Viene reintrodotta, con esclusione dei due casi sopra evidenziati, la diffida ovvero la possibilità di pagare la sanzione nella misura minima prevista, qualora il datore di lavoro ottemperi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale, alla regolarizzazione dei rapporti irregolari ancora in forza, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato:

- a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno;
- a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, con mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

**Tabella 2** - Importo delle sanzioni in base alla durata dell'occupazione in nero

Durata occupazione in nero	Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Pagamento in misura ridotta	Diffida
Fino a 30 gg	1.500,00	9.000,00	3.000,00	1.500,00
Da 31 a 60 gg	3.000,00	18.000,00	6.000,00	3.000,00
Oltre 60 gg	6.000,00	36.000,00	12.000,00	6.000,00

Fonte: nostra elaborazione

In caso di irrogazione della maxisanzione per lavoro nero, non trovano applicazione le sanzioni relative al:

- mancato obbligo di informativa al lavoratore sulle condizioni applicate al contratto;
- omesso invio UNILAV;
- omessa registrazione dei dati nel LUL.

Qualora l'impiego di personale irregolare risulti in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, è sanzionato anche con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di competenza degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro.

Con lo stesso provvedimento, di competenza anche delle ASL, sono sanzionate le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ai fini del provvedimento di sospensione, si considera lavoratore in nero il lavoratore, qualunque sia la tipologia contrattuale, che non risulti dalla documentazione obbligatoria (UNILAV, LUL, ecc.).

È possibile revocare il provvedimento di sospensione pagando una somma aggiuntiva di 2.000 euro se la sospensione risultava disposta dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro oppure di 3.200 euro se disposta dalla Asl, oltre che naturalmente la regolarizzazione dei lavoratori ed il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

**Tabella 3** - Riepilogo cronologico degli adempimenti

Adempimento	Modalità di invio	Destinatario	Scadenza
Denuncia Aziendale	telematica	INPS	entro 30 giorni dalla prima assunzione
Documento di valutazione dei rischi	nessuna	agli atti	antecedente alla prima assunzione
Autocertificazione valutazione dei rischi			
Contratto individuale	cartaceo	Lavoratore	prima dell'inizio della prestazione
UNILAV	telematica	Centro per l'Impiego	entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
Informazione al lavoratore	cartaceo	Lavoratore	il primo giorno di prestazione
Formazione ed informazione sulla sicurezza	nessuna	Lavoratore	alla costituzione del rapporto
LUL	telematico	Ministero del Lavoro	Entro la fine del mese successivo
Prospetto di paga	cartaceo	Lavoratore	Allo scadere di ogni periodo di paga (mensilmente)
Versamenti fiscali	telematico	Agenzia delle Entrate	mensile
Modello DMAG	telematica	INPS	entro il 30 aprile entro il 31 luglio entro il 31 ottobre entro il 31 gennaio anno successivo

Fonte: nostra elaborazione

#### 6.6.16. *Parenti ed affini*

Per quanto riguarda le imprese individuali ed i lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo (Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali) è consentita la possibilità di avvalersi della prestazione resa da parenti ed affini entro il quarto grado (compreso il coniuge dell'imprenditore) per lo svolgimento di attività agricole da rendere in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo (possibilità preclusa ai soggetti con personalità giuridica).

Nessuna particolare formalità è richiesta per l'accesso a tale tipologia di prestazione da parte dell'impresa, irrilevante anche la condizione o meno di soggetto qualificato come datore di lavoro.

L'occasionalità deve evidentemente riferirsi alla condizione del lavoratore e potrà essere certamente soddisfatta attraverso la limitazione temporale della prestazione, mentre la ricorrenza di breve periodo consente una ciclicità della prestazione (esempio: prestazioni da rendere il sabato e la domenica nelle attività agrituristiche). Tali rapporti non vengono a configurarsi né come rapporto di lavoro subordinato né autonomo a condizione che le prestazioni siano rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale. È quindi da escludere nel modo più assoluto che per tali prestazioni possa essere corrisposto un controvalore economico (nemmeno in natura), salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

L'eventuale dimostrazione da parte degli organi ispettivi di pagamento di un corrispettivo determina automaticamente la ripresa a lavoro dipendente della prestazione.

Per occasionalità ai fini dell'obbligo previdenziale, si intende una durata annuale della prestazione non superiore a 90 giorni oppure, se superati, comunque nel limite massimo di 720 ore. Non soggiacciono ad alcun limite temporale le prestazioni rese da tutti i soggetti sopra citati (coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado) qualora sussista congiuntamente il requisito soggettivo di pensionato o lavoratore subordinato full-time.

Diversamente, il parametro temporale entro il quale per detti soggetti deve considerarsi la presunzione relativa di occasionalità e che pertanto non obbliga ad alcuna copertura ai fini assicurativi, è corrispondente ad una durata della prestazione non superiore a 1 o 2 giorni al mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate.

#### 6.6.17. *Scambio di manodopera*

Da ultimo si ritiene opportuno, a completamento del quadro complessivo così delineato, segnalare come ancora risulti un non marginale utilizzo del cosiddetto "scambio di manodopera" per l'espletamento di una serie di attività proprie dell'impresa agricola.

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall'art. 2139 del C.c. che così recita: "Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi".

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi i Coltivatori diretti oppure coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per quanto attiene agli "usi" citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali della Camera di commercio (CCIAA).

In questo senso quindi, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di Coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il Coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione/controprestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola, principale o "connessa" che sia.

In questo caso non è dovuta alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego (UNILAV) da parte del ricevente la prestazione né alcuna altra incombenza di ordine amministrativo.

In caso di ispezione sarà sufficiente esibire al personale ispettivo un atto che attesti la condizione di Coltivatore diretto (o di appartenente al nucleo CD) dei soggetti coinvolti.

## 6.7. La sicurezza sul lavoro e la comunicazione di infortunio

La legislazione specifica (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) in materia di Sicurezza e Salute negli ambienti di Lavoro implica, anche nel settore agricolo, la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell'adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia esistono obblighi di carattere generale a carico dell'imprenditore, volti a tutelare tutti i soggetti che si trovino nei suddetti luoghi di lavoro.

Di conseguenza, l'obbligo di tutela, oltre che per i lavoratori subordinati a carico del datore di lavoro, è previsto anche per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i Coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo chiamati a svolgere certe prestazioni, seppure con applicazioni "limitate".

Di seguito l'elenco delle misure per i lavoratori autonomi:

1. utilizzazione delle attrezzature di lavoro, impianti, macchine conformi alle Direttive di prodotto ed alle norme vigenti e loro utilizzo in modo conforme:
  - rispetto delle tecniche di utilizzo, delle procedure, dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  - garanzia del mantenimento di buone condizioni di sicurezza delle attrezzature, (ogni volta che intervengano influssi o eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza, esempio: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività, esse devono essere sottoposte a controlli periodici e straordinari effettuati da personale competente);
  - se previste per le attrezzature soggette, le specifiche verifiche periodiche, (messa in servizio e prima delle verifiche periodiche presso INAIL, successive verifiche alla prima presso Unità impiantistica delle ASL/ente di certificazione notificato);

- il divieto di modifiche tecnico costruttive, il divieto di immissione sul mercato di attrezzature da lavoro non conformi alle direttive di prodotto ed alle norme tecniche di sicurezza, le misure da seguire in caso di prestito e locazione delle attrezzature, ecc.;
2. dotazione ed utilizzazione di dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di legge;
  3. adozione di tesserino di riconoscimento qualora si effettuino attività in regime di appalto e subappalto;
  4. formazione e sorveglianza sanitaria facoltativi;
  5. abilitazioni tecnico professionali previste per alcune tipologie di macchine.
- Di seguito alcune delle principali misure di tutela che devono essere messe in atto dal datore di lavoro.

### 6.7.1. Identificazione e valutazione dei rischi

Si tratta di un processo in capo al datore di lavoro, non delegabile, che comprende:

- l'identificazione dell'azienda e delle persone preposte alla sicurezza;
- l'analisi delle fasi lavorative;
- l'analisi delle mansioni svolte dai lavoratori;
- eventuali appalti ed interferenze tra i lavori svolti;
- individuazione e misurazione di tutti i pericoli e rischi collegati al fine di mettere in atto idonee misure di prevenzione di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, con l'obiettivo di eliminare detti rischi di infortunio e di malattia professionale e dove non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

Le caratteristiche intrinseche delle aziende agricole presentano di per sé condizioni di pericolo riguardanti: ambienti di lavoro all'aperto, non confinati, spesso isolati ed ostili, pendenze, condizioni climatiche sfavorevoli, tempi di lavoro dettati dalle colture dal clima, ecc.

Successivamente all'identificazione e alla valutazione dei rischi si dovrà procedere, dove possibile, alla loro eliminazione o, altrimenti, alla loro riduzione al minimo. A tal fine dovranno essere programmati gli interventi da effettuare, l'adozione delle misure di prevenzione e delle procedure comportamentali, il controllo, la manutenzione, la verifica dell'efficacia delle misure adottate per prevenire e ridurre al minimo la possibilità che si verifichino incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Contestualmente dovrà essere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi riportante data certa (cioè la data di elaborazione del documento a seguito del processo di valutazione ed adozione delle misure), riportante la fotografia aziendale, le fasi lavorative, le mansioni, coerente con le analisi dei rischi, il riepilogo delle misure adottate e quelle incrementali di miglioramento. In caso di primo insediamento la valutazione dei rischi è immediata mentre il Documento di Valutazione dei Rischi può essere redatto entro 90 giorni. La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata ogni volta che si verificano influssi o condizioni che ne modificano il processo (incidenti, non conformità, cambio mansioni, introduzione

di nuove sostanze chimiche, modifiche della norma, ecc.). È necessario, inoltre, annotare su apposito registro i "near miss" ovvero gli incidenti che non hanno provocato infortuni ("mancati infortuni").

Il documento per aziende fino a 50 lavoratori può essere redatto anche secondo le Procedure Standardizzate che non semplificano la valutazione ma ne standardizzano il processo.

#### *6.7.2. Valutazione delle interferenze e relativa gestione con Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI)*

In caso di appalto se vi sono lavori che provocano interferenze tra i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore/subappaltatore ovvero del lavoratore autonomo, il datore di lavoro committente, deve elaborare una specifica valutazione dei rischi interferenze, cooperare all'attuazione delle misure, coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine elabora un unico Documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI). Il documento è allegato al contratto di appalto e d'opera. Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature.

Previste semplificazioni per il datore di lavoro committente appartenente a settore attività considerato "a basso rischio" di infortuni e malattie professionali. Le esclusioni da tale obbligo sono inoltre previste per lavoro e servizi interessati che hanno una durata non superiore a 5 uomini/giorno (da intendersi quale entità presunta data la somma delle giornate di lavoro necessarie per effettuare il lavoro/servizio in un anno dall'inizio dei lavori).

#### *6.7.3. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

In base a quanto indicato dal Codice civile, il contoterzismo è considerato un contratto di appalto. Conseguentemente dovrà essere gestito l'appalto dal punto di vista della sicurezza per i rischi specifici presenti dove viene svolto il lavoro, il DUVRI in caso di interferenze con altri lavori e si dovrà cooperare e coordinare le misure di sicurezza da adottare; con il solo limite che le lavorazioni vengano eseguite su un'unità produttiva del committente.

Il datore di lavoro dovrà quindi:

- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui (soli) rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

#### *6.7.4. Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (DLSP-PSPP)*

Tale designazione è un altro obbligo non delegabile da parte datore di lavoro. Nel caso di aziende agricole fino a 30 lavoratori (calcolati con il criterio delle Unità lavorative annue - ULA) tale compito può essere svolto direttamente dal datore di

lavoro stesso previo svolgimento di apposito corso di formazione (DLSPP). Altrimenti deve essere designato un Responsabile della Sicurezza indiretto (RSPP-SPP).

L'attuale accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina i contenuti e la durata dei corsi e relativi aggiornamenti in base alle tipologie di rischio nelle quali ricade l'attività lavorativa, in base a classi di rischio basso, medio, alto. L'agricoltura generalmente ricade nel rischio medio, tuttavia ad esempio, se l'attività lavorativa viene svolta in appalto interno di un cantiere edile per il quale è previsto un rischio alto, la formazione dovrà essere coerente ed elevata a tale rischio.

#### *6.7.5. Designazione addetti alla gestione emergenza incendio e primo soccorso*

Designare preventivamente il datore di lavoro/lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione (DM 10/3/98) e di salvataggio, di primo soccorso/gestione dell'emergenza (DM n. 388/03). È necessaria la partecipazione a corsi di formazione per l'ottenimento di specifici attestati che devono essere periodicamente rinnovati.

#### *6.7.6. Nomina del medico competente*

Il medico competente, specializzato in Medicina del Lavoro, collabora con il datore di lavoro alla Valutazione dei Rischi e se da questa si evidenziano appunto rischi specifici deve essere designato il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche periodiche e relativi esami clinici previsti dei lavoratori esposti, predisposizione di cartella sanitaria, ecc.

Le tipologie di rischio per le quali il superamento dei valori di valutazione è prevista la sorveglianza sanitaria sono:

- rischio chimico, cancerogeno, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, sovraccarico bio-meccanico movimenti ripetuti, posture incongrue, lavoratrici in stato di gravidanza, alcol e sostanze psicotrope droghe, ecc;
- droghe (per determinate lavorazioni, esempio conduttori di veicoli con patente C e superiori, conduttori di trattori agricoli trasportanti materiale su strada, conduzione di carrelli elevatori, ecc.).

Misure semplificate sono previste per assunzioni a tempo determinato inferiori a 5 giornate lavorative che prevedono infatti una visita medica di idoneità alla mansione con valenza biennale.

#### *6.7.7. Rappresentante dei lavoratori*

Il Rappresentante dei lavoratori è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che dovrà poi essere formato tramite corsi di 32 ore a carico del datore di lavoro.

In mancanza del rappresentante interno deve essere nominato dal datore di lavoro il RLS Territoriale; esso esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Deve essere comunicato all'INAIL il nominativo dell'RLS.

Il datore di Lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

#### 6.7.8. *Dispositivi di protezione individuale (DPI)*

A seguito della Valutazione dei rischi devono essere valutati e forniti ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. A seconda delle lavorazioni è obbligatorio utilizzare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il loro uso abituale previene l'insorgere di malattie professionali o protegge in caso di infortunio; essi devono essere certificati secondo normativa europea, indossati secondo le corrette prescrizioni di uso ed essere mantenuti sempre in buono stato.

Essi possono riguardare la protezione del capo, protezione degli occhi e del volto, delle vie respiratorie, protezione dell'udito, protezione della pelle, degli arti inferiori e superiori, protezioni antitaglio, protezione dei piedi, ecc.

#### 6.7.9. *Formazione, informazione ed addestramento*

Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (sia fisso che stagionale) informazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici sui rischi (legati all'intero processo produttivo), su rischi legati alla mansione specifica, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui pericoli relativi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, le procedure di pronto soccorso, sulla lotta antincendio e sull'evacuazione.

Deve essere fatta al momento dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansione, in occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale circa le:

1. nuove attrezzature;
2. nuove tecnologie;
3. nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è disciplinata da specifico Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 26/01/2012. Tale accordo prevede corsi di formazione sicurezza generale e specifica con contenuti diversi a seconda che il rischio sia Alto, Medio o Basso ed aggiornamenti periodici ogni 5 anni.

I lavoratori operanti nel settore agricolo generalmente ricadono nel rischio medio (corsi di 12 ore con aggiornamenti di 6 ore ogni 5 anni) tuttavia vale lo stesso discorso fatto per il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

Sono le mansioni specifiche, l'attività lavorativa, il contesto in cui viene svolta e la valutazione dei rischi che pregiudicano il livello di appartenenza.

Per operai assunti con meno di 50 giornate lavorative annue è possibile ridurre la formazione secondo le indicazioni previste dall'Accordo stesso.

Il datore di lavoro che da almeno 2 anni svolge direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione può svolgere i corsi purché in conformità alle discipline previste dall'Accordo SR sopraccitato.

### 6.7.10. Comunicazione infortunio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nel S.O. alla G.U. n. 226 del 27/09/2016 il Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, contenente il regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro-SINP, nonché le regole per il trattamento e la trasmissione dei dati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 - TU Sicurezza.

Il Decreto è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

Con l'entrata in vigore del suddetto decreto decorrono i sei mesi di cui all'art. 18, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, trascorsi i quali sarà operativo l'obbligo di cui al medesimo art. 18, comma 1, lett. r).

Il nuovo obbligo, che ha quindi decorrenza dal 12 aprile 2017, non si aggiunge alla denuncia di infortunio per gli eventi con prognosi da quattro giorni in poi, in quanto la stessa assorbe quella avente finalità statistico-informativa, di cui al nuovo adempimento.

Pertanto, ai sensi della vigente legislazione:

- dal 23 dicembre 2015 è abolito il registro infortuni. Il decreto legislativo 151/2015 all'articolo 21 comma 4 in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico ai datori di lavoro, ha affiancato all'abolizione del registro infortuni un nuovo strumento telematico denominato "cruscotto infortuni", che è messo a disposizione degli organi di vigilanza;
- permane naturalmente per il datore di lavoro l'obbligo di invio della denuncia di infortunio, ai fini assicurativi da effettuarsi, esclusivamente in via telematica, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico ex art. 53 DPR n. 1124/1965. Il termine di denuncia infortunio ricadente di sabato, deve essere assolto entro la stessa giornata di sabato, anche nei casi di settimana articolata su cinque giorni lavorativi;
- dal 22 marzo 2016, sussiste esonero per il datore di lavoro, anche agricolo, di trasmettere all'INAIL il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia professionale, in quanto resa obbligatoria, per il medico, la trasmissione all'INAIL, esclusivamente in modalità telematica, del certificato;
- dal 22 marzo 2016, sussiste esonero per il datore di lavoro (anche agricolo per infortuni occorsi a operai a tempo indeterminato) di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza di copia della denuncia per infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (prima erano 3 giorni), in quanto l'adempimento ora ricade a carico dell'INAIL. Sono esclusi dall'esonero e quindi ancora soggetti all'obbligo i datori di lavoro agricolo per gli infortuni occorsi ad operai agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli autonomi;
- dal 12 aprile 2017, è fatto obbligo per il datore di lavoro di comunicare in via telematica all'INAIL, ai fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (articolo 25 del decreto legislativo 38/2000 e articolo 1, comma 7, decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge

si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

## 6.8. Abilitazione professionale all'uso di attrezzature da lavoro

Premesso che l'obbligo di "addestramento" è obbligatorio per l'impiego di attrezzature da lavoro mediante formazione interna, con l'ausilio di supporti, manuali di istruzione, linee guida, buone prassi, ecc., sono state individuate delle attrezzature da lavoro maggiormente responsabili di frequenti incidenti gravissimi e mortali. Per l'utilizzo di tali attrezzature è pertanto prevista una specifica abilitazione professionale attraverso un percorso formativo.

Per alcune particolari attrezzature affinché gli operatori possano utilizzarle è necessaria un'abilitazione specifica.

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici di diversa durata con aggiornamenti ogni 5 anni, dimostrazioni e prove pratiche, gestione autonoma dell'attrezzatura, condizioni di utilizzo normali, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza, con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per gli operatori del settore agricolo, dopo diverse proroghe l'obbligo è entrato in vigore il 31/12/2015.

Pubblicato in GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2017, Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678) (GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14).

Il maxi emendamento (1000 proroghe 2016) all'articolo 3, comma 2-ter, ha differito la data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 relativo all'obbligo di abilitazione professionale per la conduzione di tutte le macchine indicate nell'Accordo stesso impiegate nel settore agricolo, dal 31/12/2015 al 31/12/2017.

Tale differimento ha trascinato anche tutte le variabili casistiche e relative date di scadenza dei termini di conseguimento delle abilitazioni previste dall'accordo stesso e dalle varie circolari integrative che si sono susseguite fino ad ora.

Pertanto tutti coloro che inizieranno a condurre tali attrezzature dopo il 31/12/2017 dovranno eseguire i corsi teorico pratici per intero ed aggiornarli ogni 5 anni con 4 ore di formazione teorico pratica da svolgere in aula.

In alternativa al corso teorico pratico completo solo per gli addetti al settore agricolo sono riconosciute le "esperienze pregresse documentabili" per coloro che dimostrano la disponibilità delle attrezzature di cui sopra e di averle impiegate nel normale ciclo produttivo per almeno 2 anni in un arco temporale di 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo (per settore agricolo 31/12/2017).

Le "esperienze pregresse" possono essere "documentabili" anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dimostrante la disponibilità ed utilizzo di tali attrezzature con carte di circolazione, piani aziendali, libretto UMA, ecc.

Per coloro che si avvalgono delle "esperienze pregresse" di cui sopra occorre necessariamente svolgere un primo corso di aggiornamento di 4 ore in aula con i contenuti della prova pratica per validare appunto tali esperienze pregresse entro il 31/12/2018.

Chi non si aggiornerà entro la data sopra indicata perderà i requisiti pregressi e dovrà eseguire il corso teorico pratico per intero.

Nella Tabella 4 è riportata la sintesi delle macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni per le quali è prevista una apposita abilitazione professionale.

**Tabella 4** - Sintesi delle macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni e per le quali è prevista un'apposita abilitazione

Categoria	Sottocategoria	Tipologia	Durata Corso Formazione (Corso Lungo)			Durata Corso di Aggiornamento (ore)
			Teoria	Pratica	Totale ore	
Trattori agricoli o forestali	– Trattore a ruote – Trattore a cingoli	A ruote	3	5	8	4
		A cingoli	3	5	8	
		A ruote e cingoli	3	10	13	
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (tra cui piattaforme semoventi raccolta frutta)	– Con stabilizzatori – Senza stabilizzatori	Con stabilizzatori	4	4	8	4
		Senza stabilizzatori	4	4	8	
		Con e senza stabilizzatori	4	6	10	
Carrelli elevatori	– Semoventi industriali (muletti) – Telescopici – Telescopici rotativi	Muletti	8	4	12	4
		Telescopici	8	4	12	
		Telescopici rotativi	8	4	12	
		Tutti i tipi sopra riportati	8	8	16	
Gru su autocarro	Gru su autocarro	Gru idrauliche su autocarro	4	8	12	4
Macchine movimento terra	– Pale cariatrici frontali – Escavatori idraulici – Terne	Pale cariatrici frontali	4	6	10	4
		Escavatori idraulici	4	6	10	
		Terne	4	6	10	
Gru a torre	– Rotazione in alto – Rotazione in basso	A rotazione bassa	8	4	12	4
		A rotazione in alto	8	4	12	
		A rotazione alta e bassa	8	6	14	
Gru mobili	Gru mobili	Gru mobili modulo base	7	7	14	4
		Gru mobili modulo aggiuntivo	+4	+4	+8	
Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	7	7	14	4

### 6.8.1. Specifiche per il settore agricolo - chi e quando deve conseguire l'abilitazione?

<b>Caso</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017	Conseguimento abilitazione teorico pratica	Prima dell'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 ma non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Conseguimento abilitazione teorico pratica	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (punto 9.1 a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2022
Operatori già formati (corsi di tipo b)) (punto 9.1 b) corsi, composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (punto 9.1 c) corsi di qualsiasi alla data non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento	Entro il 31 dicembre 2019
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2018

## 6.9. Acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e il registro dei trattamenti

Per l'utilizzo e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, l'agricoltore deve dotarsi di un patentino il cui rilascio è successivo alla frequentazione di corsi di formazione di base e di successivi aggiornamenti.

Il patentino necessario all'acquisto dei prodotti fitosanitari è stato introdotto già nel 1968, mentre dal 2001<sup>2</sup> è stata confermata la formazione obbligatoria per utilizzatori e distributori e ha introdotto l'obbligo del registro dei trattamenti. Con l'approvazione del Piano d'azione nazionale (Pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le norme relative alla formazione degli utilizzatori e dei distributori sono state adeguate alle disposizioni europee ed è diventata obbligatoria la formazione anche per i consulenti, che non era contemplata nelle norme nazionali del 1968 e del 2001. In base a quanto stabilito nel Pan, dal 26 novembre 2015 per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio il patentino.

### 6.9.1. Rilascio e rinnovo

I contenuti dei corsi di formazione sono quelli previsti dal Pan. Al termine dell'attività formativa è previsto un esame per il rilascio e una verifica di apprendimento per il rinnovo.

L'esame obbligatorio per tutti è previsto solo in fase di rilascio; successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o alle iniziative di aggiornamento.

Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso, ma sono tenuti a superare l'esame di abilitazione ed i corsi di aggiornamento per il rinnovo della stessa abilitazione.

La durata dei corsi deve essere coerente con quanto previsto dal Pan: quelli di base di almeno 20 ore, quelli di aggiornamento di 12 ore. Anche i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nel Piano.

La frequenza non può essere inferiore al 75 per cento del monte ore complessivo. L'esame continuerà ad essere effettuato attraverso i test.

### 6.9.2. A cosa serve e chi dovrà possedere l'abilitazione

Il "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" dei prodotti fitosanitari, questo il nome corretto del patentino, rilasciato dalle Province alle persone maggiorenti, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza, oltre la quale deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

<sup>2</sup> DPR n. 290/2001.

Il patentino è indispensabile per acquistare ed impiegare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale.

Più nello specifico, dal 26 novembre 2015, chi non ha il patentino può acquistare solo prodotti per uso non professionale.

In attesa del decreto del Ministero della salute che dovrà dettare norme specifiche per l'uso non professionale, nonché l'elenco dei prodotti fitosanitari appartenenti a tale categoria, per orti o giardini familiari chi non ha il patentino può acquistare ed impiegare solo prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come irritanti (Xi) e non classificati (Nc) che possono anche riportare l'indicazione "Attenzione manipolare con prudenza".

Dovendo l'Italia transitare dal precedente sistema normativo alle nuove regole, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto, rilasciate e rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

I patentini mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal Pan.

### 6.9.3. *Le informazioni da conoscere su distributori e consulenti*

La formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e consulenti. Ecco alcuni aspetti che è opportuno siano conosciuti dagli utilizzatori. Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica "abilitazione alla vendita" che viene rilasciata dalla ASL competente. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, che ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente e la validità del patentino; fornire informazioni adeguate sull'uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari (le condizioni di stoccaggio, la manipolazione e applicazione); indicare i pericoli e i rischi connessi all'esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l'ambiente, nonché le modalità per un corretto smaltimento. Il distributore dovrà anche comunicare il periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto stesso sia utilizzabile per un periodo limitato.

Chi ha il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere anche quello di consulente.

È una specifica incompatibilità che non riguarda il punto vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un'altra abilitata alla consulenza.

Chi intende svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del certificato di abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione a diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici ed è valido su tutto il territorio nazionale.

#### 6.9.4. Difesa integrata obbligatoria

Per un impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole non hanno l'obbligo di ricorrere a un consulente. Le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla base di quanto previsto dalla difesa integrata obbligatoria a cui dal 1° gennaio 2014 devono attenersi tutti gli agricoltori convenzionali. In pratica un'azienda può utilizzare i prodotti fitosanitari sulla base della propria esperienza, delle informazioni contenute nei bollettini territoriali, anche avvalendosi del supporto di tecnici di propria fiducia, non necessariamente in possesso dell'abilitazione alla consulenza.

L'obbligo per l'azienda di avvalersi di un consulente scatta solamente in alcuni casi specifici, in particolare quando l'attività rientra in un Piano operativo dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e, conseguentemente, un'assistenza tecnica specifica. Oppure quando si avvale di un servizio di consulenza promosso nell'ambito del Piano di sviluppo rurale finalizzato all'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle tecniche di agricoltura biologica.

#### 6.9.5. La nuova classificazione dei prodotti: modificare etichette e simboli di pericolo

I prodotti fitosanitari sono suddivisi in due nuove categorie: prodotti fitosanitari ad uso professionale e non professionale. I primi comprendono di fatto tutti i formulati attualmente in commercio, ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), gli irritanti (Xi) ed i non classificati (Nc). Il loro acquisto ed impiego sarà condizionato al possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che, ad esempio, nell'ambito di un'azienda agricola acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari o le loro rimanenze, dovranno avere il patentino. Va sottolineato che la classificazione ed etichettatura di pericolo è cambiata adeguandosi a quanto definito a livello mondiale. Sono cambiati, quindi, i criteri di classificazione e di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Sono stati modificati i simboli di pericolo (ad esempio non ci sarà più la croce di S. Andrea) e le frasi di rito.

I prodotti fitosanitari ad uso non professionale potranno essere acquistati ed impiegati anche da chi non sarà in possesso del patentino; per questo motivo questa nuova tipologia di prodotti sarà caratterizzata da una nulla o bassissima pericolosità per la salute umana e per l'ambiente. Rientrano in questa categoria i prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico e i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare.

#### 6.9.6. *Acquisto ed impiego di fitofarmaci: il MiPAAF chiarisce come si disciplina il rapporto tra impresa agricola e contoterzista*

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha risposto con una nota indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni Professionali Agricole ai numerosi quesiti sollevati anche da Coldiretti sull'applicazione delle norme relative all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel rapporto contrattuale tra contoterzista ed imprese agricole.

Il Ministero ha chiarito che il contoterzista è un utilizzatore professionale a tutti gli effetti secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 150/2012 di applicazione della direttiva n. 2009/128/CE.

Considerata la molteplicità delle casistiche presenti sul territorio il principio riconducibile alla ratio della direttiva citata, secondo il Ministero, è il seguente: a ciascuna fase di gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso del patentino.

Pertanto nel caso in cui l'azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività relative all'uso dei prodotti fitosanitari tale delega potrebbe riguardare solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari oppure l'intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze. Inoltre, il Ministero ha chiarito che alcuni degli adempimenti a carico dei due soggetti possono essere disciplinati per iscritto dalle parti nell'ambito del rapporto contrattuale.

#### 6.9.7. *Il Registro dei trattamenti: gli adempimenti*

Gli acquirenti e gli utilizzatori di Prodotti fitosanitari (PF) conservano presso l'azienda il Registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dalla tenuta di tale Registro solo i soggetti che utilizzano PF in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all'autoconsumo.

Per Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Di seguito sono riportate le regole per la tenuta e la compilazione del Registro dei trattamenti:

1. sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i PF utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso;
2. il Registro dei trattamenti riporta:
  - i dati anagrafici relativi all'azienda;
  - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
  - la data del trattamento, il prodotto (PF formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

3. il Registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
4. gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell'azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, del Centro di assistenza agricola (CAA) di Coldiretti;
5. il Registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei PF diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
6. il Registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. A tal proposito, gli Uffici CAA di Coldiretti offrono il servizio di tenuta dei registri dei trattamenti;
7. nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
8. nel caso di cooperative di produttori che acquistano PF con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
9. il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
10. sono esentati dalla compilazione del Registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano PF esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio;
11. il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Si ricorda che, tenere un elenco aggiornato degli interventi fitosanitari (data, dose, coltura, prodotto utilizzato, avversità combattuta) è l'unico metodo che consente di:

- pianificare gli interventi fitosanitari avendo una visione generale dell'attività;
- rispettare le limitazioni per l'impiego e gli intervalli di sicurezza;
- garantire le produzioni in un'ottica di tracciabilità e rintracciabilità.

#### 6.9.7.1 Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

L'utilizzatore di PF che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei PF.

Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente,

prescritte in etichetta (esempio: fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei PF, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei PF, nella fattura emessa nei confronti dell'azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di PF distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei PF del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

#### *6.9.7.2. Registro dei trattamenti informatizzato*

Per quanto riguarda il caso in cui il registro dei trattamenti sia su un applicativo web per la gestione informatizzata, tale registro, una volta compilato, potrà essere stampato in forma provvisoria nel corso dell'esercizio cui si riferisce, ed in forma definitiva a chiusura dell'esercizio medesimo. La stampa, in forma definitiva, sarà sottoscritta dal rappresentante dell'azienda e conservata per il triennio successivo come previsto dalla normativa vigente.

In merito alle informazioni anagrafiche relative all'azienda, al rappresentante e all'uso del suolo, tali informazioni sono desumibili da quanto indicato nel fascicolo aziendale.

#### *6.9.7.3. Controlli e sanzioni*

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono diverse: ASL, NAS, ICQRF Ispettorato Repressione Frodi, ecc.

Vi sono inoltre gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti, alle misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale e nell'OCM ortofrutta per quanto concerne la Politica Agricola Comune (PAC) e, infine, nelle norme sull'agricoltura biologica.

In questo caso i controlli possono essere effettuati dal personale delle Amministrazioni regionali, del Corpo forestale e di Enti certificatori.

Con riferimento alle sanzioni, la norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, che l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi dell'autorizzazione o addirittura la revoca della stessa. Se l'agricoltore è assoggettato al regime di condi-

zionalità, la mancata compilazione del registro comporta, come sanzione aggiuntiva, rispetto al pagamento della somma sopra indicata, la decurtazione degli aiuti PAC.

Il Registro dei trattamenti, unitamente alla documentazione di acquisto, rappresenta il percorso fondamentale per garantire la sicurezza delle produzioni lungo tutta la filiera.

## 6.10. Gli adempimenti ambientali e la gestione rifiuti

### 6.10.1. Autorizzazione allo scarico

Ai sensi del Codice ambientale (D.Lgs. 152/06), tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Nel Codice ambientale gli scarichi sono disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dal Codice. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Ai fini delle autorizzazioni, si distinguono le acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; le acque reflue industriali, definite come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; le acque reflue urbane, definite come le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

Le acque reflue che provengono da impianti che non presentano le caratteristiche indicate sono acque reflue industriali.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche è definito dalle regioni. In deroga, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.

In caso di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione agli scarichi deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricevitore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

#### 6.10.2. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

L'utilizzazione agronomica è definita dal Codice ambientale come la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno oppure al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute. La disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti è normata dalle Regioni sulla base dei criteri e norme tecniche generali individuate con decreto interministeriale.

In base a quanto stabilito dalla norma, risultano suscettibili di utilizzazione agronomica:

- le acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- gli effluenti di allevamento;
- le acque reflue provenienti:
  - a. da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  - b. da imprese dedite ad allevamento di bestiame (senza alcuna condizione, connessa alla disponibilità di terreno agricolo funzionalmente connesso all'allevamento);
  - c. da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- le acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.

La disciplina amministrativa e tecnica in materia di utilizzazione agronomica è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 che definisce anche le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione come trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale. La disciplina, adottata anche in attuazione delle norme comunitarie in materia di nitrati (direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), distingue gli adempimenti in relazione all'ubicazione dell'impresa che svolge l'attività (se in zona perimetrata dalle Regioni come vulnerabile da nitrati o non vulnerabile da nitrati) o in relazione alla quantità di azoto prodotto o utilizzato in un anno.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati dal decreto ministeriale.

In generale, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della comunicazione e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica.

La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

Nel dettaglio, sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A del decreto le seguenti aziende:

- a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale superiore a 6.000 kg;
- b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale, superiore a 3.000 kg;
- c. tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B al presente decreto le seguenti aziende:

- a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;
- b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;
- c. le piccole aziende agroalimentari;
- d. tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a).

Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonché producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale non superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione. Per tali tipologie di aziende, le regioni definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le aziende che utilizzano agronomicamente effluenti di allevamento, acque reflue o digestato predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica.

Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni e deve essere predisposto dalle seguenti aziende:

- a. aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento ovvero da digestato, superiore a 6.000 kg;
- b. aziende soggette all'autorizzazione integrata ambientale;
- c. allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I del decreto.

Le aziende in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di utilizzazione agronomica semplificato.

Nel caso di aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'autorizzazione.

Le regioni e le province autonome possono adottare modalità informatizzate di gestione dei Piani di utilizzazione agronomica per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo.

Con specifico riferimento al digestato, risulta consentita l'utilizzazione agronomica del digestato derivante da effluenti di allevamento e da una serie di residui vegetali e agroindustriali, con una limitazione, graduale e per i nuovi impianti, all'uso di elevate percentuali di colture no food.

A seconda delle matrici introdotte nell'impianto, il digestato è, quindi, qualificato come agroindustriale o come agrozootecnico e, per quest'ultima tipologia, è fissato l'obbligo di rispetto del limite di azoto al campo previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento per le zone vulnerabili da nitrati e pari a 170 kg per ettaro.

### 6.10.3. Gestione dei fanghi di depurazione

L'impiego dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Sono considerati come fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione:

1. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
2. delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, che devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1;
3. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, che devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1.

È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. sono stati sottoposti a trattamento;
- b. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c. non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del decreto ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B del decreto.

Con riferimento alle competenze, le regioni:

1. rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente;
2. stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;
3. stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
4. predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento,

5. redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
6. stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

Le province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi della normativa in materia di rifiuti, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi.

Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa in materia di rifiuti.

#### 6.10.4. Le autorizzazioni ambientali

##### 6.10.4.1. Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

L'autorizzazione integrata è un provvedimento di autorizzazione che sostituisce le diverse autorizzazioni ambientali necessarie per l'impianto.

Per quanto di interesse sono sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con, rispettivamente, più di 40.000 posti per il pollame e 2.000 posti per i suini da produzione – oltre 30 chili – e 750 posti scrofe.

Per tali categorie di impianti, il rinnovo dell'autorizzazione ambientale integrata (normalmente da effettuare ogni cinque anni) deve essere effettuato ogni 10 anni.

Con l'AIA viene autorizzato l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

##### 6.10.4.2. Autorizzazione unica ambientale (AUA)

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) – disciplinata dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 – è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

L'autorizzazione unica ambientale, che ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. Le procedure definite dal regolamento si applicano agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ed alle piccole e

medie imprese (categoria definita dall'articolo 2 del DM 18 aprile 2005 e costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

Le disposizioni del regolamento, invece, non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando la normativa statale e regionale dispongano che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

Con riferimento alla procedura prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione, il decreto prevede che i gestori degli impianti – definiti come coloro che hanno potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che sono responsabili dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Codice ambientale – debbano presentare domanda di autorizzazione nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a. autorizzazione agli scarichi;
- b. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in via ordinaria o generale);
- d. comunicazione o nulla osta previsti dalla legge quadro in materia di impatto acustico;
- e. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- f. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto consente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA.

La domanda per il rilascio dell'AUA corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica la correttezza formale.

Gli imprenditori che debbano effettuare adempimenti per i quali è richiesta soltanto una comunicazione di inizio attività (come, ad esempio, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) possono scegliere di non avvalersi delle procedure di autorizzazione unica che in questi casi, anche in considerazione dei costi istruttori conseguenti, rappresenterebbero una complicazione, piuttosto che una semplificazione.

### 6.10.5. Rifiuti

È definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

È considerato rifiuto, quindi, in primo luogo, qualsiasi materiale di cui si abbia l'obbligo di disfarsi, perché la legge, o la natura stessa del bene, lo impongono.

Costituisce parimenti rifiuto qualsiasi bene oggetto dell'atto o del fatto di disfarsi. Da ultimo, sulla base della definizione, è rifiuto ciò di cui si abbia "l'intenzione di disfarsi".

Il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipenda dal significato del termine "disfarsi" e come tale valutazione vada effettuata, non in via generale o per categorie di prodotti, ma di volta in volta, avendo riguardo alle concrete specifiche circostanze del caso in esame.

#### 6.10.5.1. La classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti è necessaria per la corretta gestione dei rifiuti a carico del produttore o detentore. È basata sull'attribuzione di una qualifica convenzionale a un rifiuto e permette di individuarlo in maniera univoca e definire i corretti comportamenti autorizzativi e gestionali.

I rifiuti sono classificati:

- secondo la provenienza in:
  - rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali;
- secondo la pericolosità in:
  - pericolosi;
  - non pericolosi.

Al rifiuto deve essere attribuito dal produttore o detentore il corretto codice (CER), da ricercare in un elenco dell'Unione Europea.

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre: le prime due cifre individuano le attività generatrici del rifiuto, la seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all'attività generatrice (esempio: 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura) le ultime due cifre i rifiuti generati (esempio: 02 01 04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi).

I rifiuti pericolosi nell'elenco CER sono indicati con un asterisco "\*\*".

Alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall'origine. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare, ossia un codice CER senza asterisco, che indica il rifiuto non pericoloso, e un codice con asterisco, per il rifiuto pericoloso. La differente classificazione è legata alla diversa concentrazione di sostanze pericolose.

I rifiuti agricoli sono rifiuti speciali e, in base alla pericolosità, si distinguono in pericolosi (esempio: contenitori flessibili e rigidi ex fitofarmaci, presidi sanitari, contenitori biocidi, pesticidi e/o biocidi scaduti, che contengono sostanze pericolose ecc.) e non pericolosi (esempio: rifiuti in plastica non contaminati con sostanze pericolose, altri rifiuti plastici di imballaggio, imballaggi in legno, ecc.), fatta salva la possibilità che l'ente locale, con specifico regolamento, proceda all'assimilazione di determinate quantità e tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

#### 6.10.5.2. *Il regime delle esclusioni dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti*

Il Codice ambientale stabilisce che sono escluse dalle prescrizioni sulla gestione dei rifiuti, tra l'altro, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

In merito all'esclusione delle materie fecali dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, la qualificazione delle stesse come rifiuti, o come materiali esclusi, o come sottoprodotti deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni generali, non essendo direttamente applicabile l'esclusione generale.

#### 6.10.5.3. *Il regime dei sottoprodotti*

La normativa di riferimento prevede, in via generale, la possibilità che alcuni materiali siano gestiti come non rifiuti, quando sia possibile dimostrare che ricorrono le condizioni per qualificarli quali sottoprodotti.

In particolare, è definito come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

È bene precisare che al fine di escludere una sostanza dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti è indifferente la circostanza che la stessa sia utilizzata nel medesimo o in altro ciclo di produzione, ferma restando la necessità di dimostrare i requisiti sopra indicati. A supporto della dimostrazione può essere utilizzata eventuale documentazione contrattuale a disposizione del produttore o dell'utilizzatore, o una scheda tecnica compilata secondo il modello contenuto nel decreto ministeriale n. 264/2016.

#### 6.10.5.4. *La gestione aziendale dei rifiuti agricoli*

L'impresa agricola può raggruppare i propri rifiuti agricoli presso la sede operativa in un deposito temporaneo.

In alternativa, se l'agricoltore è socio di una Cooperativa agricola o di un Consorzio agrario, quest'ultimi possono mettere a disposizione un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai soci.

I rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati con cadenza trimestrale indipendentemente dai quantitativi stoccati o, in alternativa appena raggiunto un quantitativo massimo di 30 metri cubi, di cui 10 metri cubi di rifiuti pericolosi in deposito. In ogni caso, il deposito temporaneo non può essere superiore ad un anno.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto di rifiuti, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 chilometri.

#### 6.10.5.5. *Oneri e adempimenti a carico dell'impresa agricola*

Gli imprenditori agricoli, in materia di gestione dei rifiuti, assolvono agli obblighi di legge (responsabilità) mediante le seguenti opzioni alternative:

1. conferimento dei propri rifiuti alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario di cui sono soci;
2. servizio a domicilio da parte di un soggetto autorizzato;
3. conferimento con mezzo proprio a piattaforma/impianto autorizzato;
4. conferimento ad un mezzo mobile (servizio per appuntamento).

#### 6.10.5.6. *Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTR)*

Il Sistr (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce per permettere l'informaticizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

L'obbligo di iscrizione e di utilizzo del SISTR, con riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi, è previsto per gli enti ed le imprese che abbiano più di dieci dipendenti. Sono completamente esonerate dall'obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Al fine di beneficiare del regime di esonero, l'imprenditore agricolo deve, quindi, preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo (così come previsto dalla definizione di circuito organizzato di raccolta), o di un accordo di programma definito con gli enti locali. Attualmente, sono in corso di definizione le disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTR) e le relative procedure.

#### 6.10.5.7. Registro di carico e scarico

Fino alla completa entrata in operatività del SISTRI, restano obbligatori gli adempimenti e le sanzioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico, compilazione del formulario di trasporto ed invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti nel testo normativo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205/2010.

L'impresa agricola è tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico esclusivamente per i rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla propria attività. Fino all'entrata in operatività del SISTRI, sono esonerate da tale obbligo le imprese agricole con un volume di affari inferiore agli 8000 euro di reddito.

I registri devono essere tenuti presso la sede operativa allestita per il deposito temporaneo dei rifiuti e conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Le annotazioni devono essere effettuate entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.

I soggetti la cui produzione annua non ecceda le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono alle annotazioni con cadenza mensile.

I registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

#### 6.10.5.8. Comunicazione annuale

Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro hanno l'obbligo di presentare la comunicazione entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, secondo il modello unico di dichiarazione (MUD) e le istruzioni riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'impresa agricola fossero conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

#### 6.10.5.9. Semplificazioni per il registro di carico e scarico e per il MUD

È riconosciuta la possibilità per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi (compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività in deroga o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

#### 6.10.5.10. Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Ad esclusione del caso di conferimento dei rifiuti agricoli alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario di cui l'impresa è socia, il trasporto dei rifiuti agricoli deve essere accompagnato da un documento (FIR) contenente le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto destinazione;
- data e percorso dell'istadamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

I FIR devono essere numerati e vidimati dall'ufficio dell'agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione è gratuita.

Il formulario deve essere di norma compilato, datato e firmato dall'impresa agricola, redatto in 4 copie e controfirmato dal trasportatore.

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri ed i trasporti di rifiuti pericolosi, per i medesimi quantitativi, finalizzati al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

#### 6.10.5.11. Albo gestori ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il trasporto dei propri rifiuti effettuato sul territorio regionale dalle imprese agricole nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Negli altri casi, il trasporto dei rifiuti è ammesso previa iscrizione del mezzo/i all'Albo Gestori Ambientali, con le procedure ordinarie o semplificate previste per il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non pericolosi e nei limiti dei 30 chilogrammi o litri per quelli pericolosi.

In base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni, l'impresa viene iscritta in un'apposita sezione dell'Albo per il trasporto in conto proprio ed al pagamento di un diritto di iscrizione annuale. In tal caso le imprese non sono tenute al pagamento delle garanzie finanziarie, così come previsto per le procedure ordinarie di iscrizione.

#### 6.10.5.12. Il regime degli sfalci e delle potature

In merito al regime degli sfalci e delle potature, la norma precisa che l'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti è applicata, oltre che ai materiali vegetali provenienti da attività agricole e agroindustriali, anche a quelli provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali, ricorrendo le altre condizioni indicate, vale a dire, che si tratti di materiale naturale e non pericoloso e che sia destinato a normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e non mettono in pericolo la salute umana.

Con riferimento alla combustione controllata degli sfalci e delle potature, le attività di raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri<sup>3</sup> per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti, poiché sono considerate normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non costituiscono attività di gestione di rifiuti. Il principio è stato anche precisato dalla Corte di cassazione penale la quale ha confermato che il "raggruppamento" ed "abbruciamento" dei materiali vegetali, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dalla norma, non costituisce attività di gestione di rifiuti e, conseguentemente, non integra alcun illecito previsto dalla normativa di riferimento, per la fondamentale ragione che, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, le sostanze non rientrano ope legis nel novero dei rifiuti.

<sup>3</sup> Unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno.

**Tabella 6** - Schema adempimenti rifiuti non pericolosi e pericolosi

	<b>SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI RIFIUTI NON PERICOLOSI</b> (nel periodo transitorio, fino all'entrata a regime del SISTRI, vige il principio del cosiddetto "doppio regime")			
<b>ATTIVITÀ SVOLTA</b>	Le imprese che producono e/o trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi non devono aderire al Sistri  PER TALI IMPRESE VALGONO I SEGUENTI ADEMPIMENTI		ADEMPIMENTI PER IMPRESE CHE ABBIANO EVENTUALMENTE SCELTO DI ADERIRE VOLONTARIAMENTE AL SISTRI	
<b>PRODUZIONE DI RIFIUTI</b>	OBBLIGO ISCRIZIONE SISTRI	No	ISCRIZIONE SISTRI <i>Effettuata volontariamente</i>	
	REGISTRO C/S	No	REGISTRO C/S	No
	MUD	No	MUD	No
<b>TRASPORTO (conto proprio)</b>	OBBLIGO ISCRIZIONE SISTRI	No	ISCRIZIONE SISTRI <i>Effettuata volontariamente</i>	
	REGISTRO C/S	No	REGISTRO C/S	No
	MUD	No	MUD	No
	FORMULARIO DI TRASPORTO <i>ad eccezione:</i> – dei trasporti effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 l.; – dei trasporti verso i consorzi agrari o verso la cooperativa di cui si è soci; – dei trasporti di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.	Sì	FORMULARIO DI TRASPORTO <i>ad eccezione:</i> – dei trasporti effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 l.; – dei trasporti verso i consorzi agrari o verso la cooperativa di cui si è soci; – dei trasporti di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.	Sì
	ISCRIZIONE ALBO per trasporti di propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti organizzato con il servizio pubblico o con soggetti privati sulla base di una convenzione quadro stipulata con Coldiretti e specifici contratti di servizio sottoscritti da parte dei soci	No	ISCRIZIONE ALBO per trasporti di propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta vale a dire di un circuito di raccolta dei rifiuti organizzato con il servizio pubblico o con soggetti privati sulla base di una convenzione quadro stipulata con Coldiretti e specifici contratti di servizio sottoscritti da parte dei soci	No

segue

segue **Tabella 6** - Schema adempimenti rifiuti non pericolosi e pericolosi

	<b>SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI RIFIUTI PERICOLOSI</b> (nel periodo transitorio, fino all'entrata a regime del SISTRI, vige il principio del cosiddetto "doppio regime")		
<b>ATTIVITÀ SVOLTA</b>	<p>Le imprese che conferiscono i propri rifiuti pericolosi a circuiti organizzati di raccolta, previa convenzione, non sono obbligate ad aderire al Sistrì</p> <p>PER TALE CATEGORIA DI SOGGETTI NON ISCRITTI AL SISTRI, GLI ADEMPIMENTI SONO:</p>	<p>ADEMPIMENTI PER IMPRESE CHE NON RIENTRANO NELLA FASCIA DI ESONERO IN QUANTO SENZA CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA OPPURE PER IMPRESE CHE ABBIANO COMUNQUE SCELTO DI ADERIRE VOLONTARIAMENTE AL SISTRI ED CHE HANNO FINO A 8000 € DI FATTURATO L'ANNO</p>	<p>ADEMPIMENTI PER IMPRESE CHE NON RIENTRANO NELLA FASCIA DI ESONERO IN QUANTO SENZA CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA OPPURE PER IMPRESE CHE ABBIANO COMUNQUE SCELTO DI ADERIRE VOLONTARIAMENTE AL SISTRI ED CHE HANNO PIÙ DI 8000 € DI FATTURATO L'ANNO</p>
<b>PRODUZIONE DI RIFIUTI</b>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>No</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>Si</b></p> <p>con modalità semplificate, attraverso la conservazione ordinata in ordine cronologico dei formulari di trasporto (ad eccezione di imprese con fatturato inferiore a 8000 €/anno).</p>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>Si</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>No</b></p>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>Si</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>Si</b></p> <p>con modalità semplificate, attraverso la conservazione ordinata in ordine cronologico dei formulari di trasporto (ad eccezione di imprese con fatturato inferiore a 8000 €/anno)</p>
<b>TRASPORTO (conto proprio)</b>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>No</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>Si</b></p> <p>Eventualmente con modalità semplificate, attraverso la conservazione ordinata in ordine cronologico dei formulari di trasporto (ad eccezione di imprese con fatturato inferiore a 8000 €/anno)</p> <p>FIR: <b>Si</b>.</p> <p>ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei trasporti effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, e diretti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani previa convenzione</li> <li>- dei trasporti verso i consorzi agrari o verso la cooperativa di cui si è soci;</li> </ul>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>Si</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>No</b></p> <p>FIR: <b>Si</b></p> <p>ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei trasporti effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, e diretti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani previa convenzione</li> <li>- dei trasporti verso i consorzi agrari o verso la cooperativa di cui si è soci;</li> </ul>	<p>ISCRIZIONE AL SISTRI: <b>Si</b></p> <p>REGISTRO C/S e MUD: <b>Si</b></p> <p>Eventualmente con modalità semplificate, attraverso la conservazione ordinata in ordine cronologico dei formulari di trasporto (ad eccezione di imprese con fatturato inferiore a 8000 €/anno)</p> <p>FIR: <b>Si</b></p> <p>ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei trasporti effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, e diretti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani previa convenzione</li> <li>- dei trasporti verso i consorzi agrari o verso la cooperativa di cui si è soci;</li> </ul>

segue

segue **Tabella 6** - Schema adempimenti rifiuti non pericolosi e pericolosi

<p><b>TRASPORTO (conto proprio)</b></p>	<p>– dei trasporti di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.</p> <p>ISCRIZIONE ALBO: No per trasporti di propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti organizzato con il servizio pubblico o con soggetti privati sulla base di una convenzione quadro stipulata con Coldiretti e specifici contratti di servizio sottoscritti da parte dei soci</p>	<p>– dei trasporti di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.</p> <p>ISCRIZIONE ALBO: No per trasporti di propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti organizzato con il servizio pubblico o con soggetti privati sulla base di una convenzione quadro stipulata con Coldiretti e specifici contratti di servizio sottoscritti da parte dei soci</p>	<p>– dei trasporti di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.</p> <p>ISCRIZIONE ALBO: No per trasporti di propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti organizzato con il servizio pubblico o con soggetti privati sulla base di una convenzione quadro stipulata con Coldiretti e specifici contratti di servizio sottoscritti da parte dei soci</p>
---	---	---	---

### 6.11. Richiesta carburante agricolo

Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio hanno diritto ad acquistare carburante ad accisa agevolata e ad aliquota IVA ridotta per "impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica".

A tal fine, è necessario fare annualmente una richiesta alla Regione competente per territorio, ovvero alla P.A. delegata dalla Regione, di assegnazione dei quantitativi di carburante agricolo spettanti in base ad apposite tabelle cosiddette "ettaro-coltura" determinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e nel rispetto della procedura prevista dal DM n. 454 del 2001.

## 6.12. Zootecnia: anagrafe e benessere animale

### 6.12.1. L'Anagrafe nazionale zootecnica

L'Anagrafe nazionale zootecnica è un sistema di identificazione e registrazione degli animali, aziende, allevamenti ed operatori.

Ha lo scopo di garantire:

- la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti;
- la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali;
- l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari;
- le informazioni ai consumatori.

I cittadini, attraverso questo sistema, possono rendersi conto del patrimonio zootecnico esistente sul territorio, e conoscere non solo l'anagrafica ma anche la movimentazione della popolazione animale.

Le principali informazioni che si possono ottenere dalle anagrafi animali sono:

- dove sono le aziende e gli allevamenti, attraverso un sistema di registrazione delle aziende e l'attribuzione di un codice aziendale;
- di chi è la responsabilità dell'attività produttiva (proprietario/detentore), attraverso la registrazione del Codice Fiscale;
- cosa si produce (alleva). Sono informazioni che riguardano quali e quanti animali sono allevati o tenuti in quel dato luogo: specie, razze, sesso, età, numeri totali e animali identificati singolarmente (ove richiesto);
- dinamica dell'attività produttiva: nascite/morti, movimentazioni/controlli, attraverso la registrazione delle movimentazioni degli animali e l'attività di controllo delle ASL.

Il Ministero della Salute, detiene la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) che comprende 8 anagrafi diverse:

- anagrafe bovina;
- anagrafe ovina e caprina;
- anagrafe suina;
- anagrafe avicola;
- anagrafe equidi;
- anagrafe apistica;
- registrazione circhi;
- anagrafe canina.

Per maggiori informazioni, si può consultare il portale dei Sistemi Informativi Veterinari: (<https://www.vetinfo.sanita.it>).

L'allevatore, proprietario o detentore di animali, è obbligato a registrare i propri capi all'interno della BDN e le informazioni della propria azienda, direttamente o tramite un soggetto delegato (Centro di Assistenza Agricola Coldiretti).

Ogni nuova attività di allevamento, entro venti giorni dall'ingresso degli animali in stalla, deve essere autorizzata e registrata dai servizi veterinari della ASL territorialmente competente.

Successivamente all'atto della registrazione, è assegnato un Codice Aziendale che identifica il luogo geografico in cui sono allevati o tenuti gli animali e l'azienda è generalmente intesa come unità epidemiologica. Il Codice aziendale è attribuito dal Servizio veterinario.

Gli animali presenti in allevamento devono, inoltre, essere identificati. Tale identificazione può avvenire tramite l'assegnazione di un codice identificativo univoco (identificazione individuale dei capi), oppure, tramite un codice che individua l'azienda di origine (identificazione di gruppo degli animali). Il mezzo di identificazione (differisce leggermente per le diverse specie allevate); può essere rappresentato da un marchio auricolare (convenzionale o elettronico), da un tatuaggio, da un bolo endoruminale, da un microchip iniettabile. I marchi riportano dei codici identificativi alfanumerici: sigla Stato membro (IT per Italia), codice ISTAT, provincia e numero identificativo del capo (per un totale di 12 cifre).

Gli allevatori di bovini, bufalini, equidi, suini (compresi i cinghiali) e ovi-caprini destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, sono, inoltre, obbligati a tenere un registro di carico-scarico (registro aziendale) degli animali, che rappresenta il documento ufficiale sul quale devono essere registrati tutti gli eventi: nascite, morti, trasferimenti per vita o per macello da esibire nei controlli ufficiali.

In caso di trasporto degli animali, questi devono essere "accompagnati" dal cosiddetto Modello IV. Tale modello rappresenta la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l'identificazione, le dichiarazioni per il macello riguardo i trattamenti farmacologici, la destinazione, i dati del trasportatore e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento. La normativa nazionale prevede a breve, a livello nazionale che il modello IV dovrà essere compilato per via informatica.

#### 6.12.2. Benessere degli animali

Uno dei principi fondamentali della normativa comunitaria sul benessere degli animali è che questi ultimi non devono essere sottoposti a dolori o sofferenze evitabili. Sono attualmente in vigore norme comunitarie e nazionali per numerose specie animali e per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole specie animali quali i vitelli, i suini e le galline ovaiole. Il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare dipende in larga parte dalle pratiche gestionali da parte dell'uomo. Sono numerosi i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio: il tipo di strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, la castrazione dei maschi e il taglio della coda.

### 6.12.2.1. Benessere durante l'allevamento

Le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

- personale: gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali feriti o malati debbono essere curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali;
- registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni;
- libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, ciascun animale deve poter disporre di uno spazio adeguato che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;
- fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale;
- impianti automatici o meccanici: ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente;
- mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente e a intervalli regolari. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate per fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
- mutilazioni: cauterizzazione dell'abbozzo corneale al di sotto delle tre settimane di vita – taglio del becco nei primi giorni di vita – castrazione prima del raggiungimento della matura sessuale.

### 6.12.2.2. Benessere durante il trasporto

Durante tutte le operazioni di trasporto, gli animali vengono a contatto con numerosi fattori che causano stress psico-fisico e che rendono la valutazione del benessere degli animali trasportati particolarmente complessa; quindi, per garantire adeguati livelli di benessere degli animali, sono individuati degli indicatori, che prendano in considerazione sia l'animale sia l'ambiente nel quale viene trasportato. Il trasporto è costituito da una serie di fasi che comprendono:

- carico sul mezzo utilizzato (camion, aereo, nave e treno);
- eventuale trasferimento su altro mezzo di trasporto;
- viaggio verso il luogo di destino con soste e scarico degli animali nei posti di controllo, laddove un lungo viaggio supera le ore massime consentite per le singole specie dalla norma vigente;
- scarico in arrivo in azienda con la sistemazione nei box di allevamento o nell'impianto di macellazione con la sistemazione nelle aree di sosta.

### 6.12.2.3. Benessere durante la macellazione

Le operazioni di "macellazione" (definita come "l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana"), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "certificato di idoneità". Durante l'abbattimento e le operazioni correlate, devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia, o sofferenza evitabili e garantire:

- assenza di segni di dolore o paura evitabili;
- protezione dall'assenza prolungata di cibo e acqua;
- protezione da interazioni evitabili.

Gli animali devono essere abbattuti previo stordimento.

L'operatore deve eseguire:

- controlli sui metodi di stordimento;
- identificazione del responsabile della tutela del benessere animale;
- manutenzione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento.

## 7. LE OPPORTUNITÀ DELLA PAC TRA PRIMO E SECONDO PILASTRO

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle politiche implementate dall'Unione europea per il sostegno all'agricoltura. Nata nel 1962 nel corso degli anni ha subito profonde mutazioni. Ad oggi, l'architettura giuridica della PAC è caratterizzata da due pilastri, due fondi e quattro regolamenti.

Il Primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e, soprattutto, il regime di pagamenti diretti. Il Secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.

Attraverso il Primo e il Secondo pilastro, la PAC offre numerose opportunità al fine di favorire il ricambio generazionale e l'insediamento di giovani in agricoltura.

Con l'attuale programmazione 2014-2020, attraverso il Regime dei Pagamenti diretti, sono messi a disposizione degli agricoltori italiani circa 27 miliardi di euro, mentre tramite lo Sviluppo Rurale (Secondo pilastro) sono concessi, considerando il cofinanziamento nazionale, circa 21 miliardi di euro attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale Regionali (18,6 miliardi di euro) e il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (2,2 miliardi di euro).

All'interno del Primo pilastro, oltre ai Pagamenti diretti, si aggiungono anche gli interventi di mercato, indicati comunemente come OCM Unica. Il regolamento di riferimento dell'OCM contiene tutte le norme riguardanti il mercato interno, l'intervento pubblico, l'ammasso privato, i regimi di aiuto relativi ad alcuni settori, le norme di commercializzazione, le organizzazioni dei produttori e gli scambi con i Paesi terzi. Particolare attenzione meritano gli strumenti volti a migliorare il funzionamento della filiera che, con l'ultima riforma, prevedono l'estensione a tutti i settori del modello ortofrutta, con il rafforzamento delle Organizzazioni dei Produttori (OP), delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e delle Organizzazioni Interprofessionali (OI). In particolare, le nuove misure di mercato, non potendo assicurare la stabilizzazione dei prezzi con i vecchi strumenti della PAC, prevedono di raggiungere tale obiettivo rafforzando il ruolo dei produttori: OP, AOP, OI e contratti. Le OP e le OI possono essere riconosciute per tutti i settori, allo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Sono previste, inoltre, nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all'interno della politica di sviluppo rurale. Per quanto concerne le misure di mercato, come l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, attualmente presenti nella PAC, vengono in gran parte mantenute, ma riducendole a "reti di sicurezza". Gli interventi di mercato sono limitati ai seguenti:

- intervento pubblico nei settori frumento tenero, frumento duro, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere; è soppresso l'intervento per il sorgo;
- ammasso privato nei settori zucchero, olio d'oliva, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, burro, latte scremato in polvere, formaggi a pasta dura.

Inoltre, all'interno dell'Ocm Unica sono previste specifiche disposizioni per la gestione delle risorse destinate al settore vitivinicolo. Per l'Italia sono a disposizione 337 milioni di euro all'anno fino al 2020 assegnati mediante un Programma nazionale di sostegno (PNS vitivinicolo). Le misure attualmente previste dal PNS ita-

liano sono: promozione del vino sui Paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e distillazione dei sottoprodotti.

## 7.1. Il Regime dei Pagamenti diretti

Il Regime dei Pagamenti diretti, così come formulato a seguito dell'ultima riforma della PAC, ha la duplice finalità di assicurare un adeguato sostegno al reddito e di rafforzare l'efficacia ambientale della PAC, a sostegno della fornitura di beni pubblici prodotti dall'agricoltura. L'obiettivo, dunque, è di realizzare un sostegno "più mirato, più equo e più verde".

In Italia i pagamenti diretti sono applicati attraverso cinque tipologie di pagamento:

- pagamento di base: 58 per cento del massimale nazionale;
- pagamento ecologico (*greening*): 30 per cento del massimale nazionale;
- pagamento per i giovani agricoltori: 1 per cento del massimale nazionale, con possibilità di arrivare fino al 2% in caso di necessità;
- pagamento accoppiato: 12 per cento del massimale nazionale;
- pagamento per i piccoli agricoltori.

Per poter accedere ai pagamenti è necessario presentare domanda di aiuto (che necessita a sua volta dell'apertura del fascicolo aziendale) essere agricoltori attivi (cioè l'attività agricola rappresenta la principale fonte di reddito) e dimostrare la disponibilità delle superfici attraverso un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, ecc.).

Il pagamento di base prevede l'assegnazione dei cosiddetti "titoli" o più precisamente "diritti all'aiuto" attraverso la prima assegnazione, avvenuta nel 2015. Successivamente a tale data, l'agricoltore può entrare in possesso dei titoli attraverso l'acquisto, l'affitto o l'assegnazione dalla Riserva nazionale. Nell'ambito della Riserva nazionale la priorità di assegnazione spetta ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori.

Oltre alla priorità nella Riserva nazionale, ai giovani agricoltori è destinato un pagamento aggiuntivo. Tale pagamento corrisponde al 25 per cento del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore in proprietà o in affitto. Il pagamento è riconosciuto per i primi cinque anni dalla presentazione della domanda o, in caso di insediamento precedente alla prima presentazione della domanda, per un numero di anni ridotto in base al momento dell'insediamento (esempio: il giovane agricoltore che si è insediato nel 2014 e che ha presentato la prima domanda di aiuto per l'assegnazione dei titoli nel 2016, riceverà il sostegno per tre anni).

Ai fini della riserva e del pagamento aggiuntivo, per giovane agricoltore si intende una persona fisica che:

- non ha più di 40 anni e
- si insedia per la prima volta in un'azienda agricola come capo-azienda, o che si sia già insediato nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base.

I vantaggi previsti nei pagamenti diretti possono essere riconosciuti anche alle società, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Per poter ricevere il sostegno è necessario presentare la Domanda Unica (comprensiva sia della domanda di aiuto che della domanda di pagamento). Questa

deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno. La presentazione della Domanda deve essere accompagnata dalla compilazione o dall'aggiornamento del fascicolo aziendale. Per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi agli Uffici del Centro di Assistenza Agricola (CAA) Coldiretti (capillarmente diffusi sul territorio e individuabili attraverso l'App TerralInnova).

## 7.2. Il Secondo Pilastro

La Politica di Sviluppo rurale in Italia è implementata attraverso 21 Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) e un Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN).

Per favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura, nell'ambito dello Sviluppo Rurale è previsto un intervento specifico (Misura 6, Sottomisura 6.1 - Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori) che supporta l'avvio di imprese agricole da parte dei giovani e la cui applicazione è prevista in tutti i PSR.

Ai fini dello Sviluppo rurale, per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. In base ad una interpretazione fornita dalla Commissione Europea, può essere considerato giovane anche il soggetto entro i 41 anni non compiuti. Tale aspetto, in sede di modifica dei PSR, potrà essere integrato nei PSR regionali qualora non fosse già previsto.

Il sostegno ai giovani agricoltori è declinato in modo diverso nelle varie regioni, sia per quanto riguarda gli importi concessi, che comunque non possono superare i 70.000 euro, sia relativamente alle modalità di implementazione. È tuttavia richiesto al giovane che si insedia la realizzazione di un Piano di sviluppo aziendale della durata massima di 5 anni.

Molte regioni italiane, al fine di facilitare ulteriormente l'insediamento di giovani, hanno previsto l'attivazione del cosiddetto "Pacchetto Giovani" che consiste nell'applicazione, insieme alla misura specifica di primo insediamento (Misura 6, Sottomisura 6.1), di un set di misure variabili a seconda della regione (esempio: attivazione anche della misura investimenti e/o della misura sulla diversificazione delle attività agricole).

In ogni caso, inoltre, in quasi tutti i PSR è prevista una priorità o una maggiore aliquota di sostegno per i giovani under 40. Per la Misura Investimenti, ad esempio, l'aliquota prevista può essere aumentata fino al 20 per cento per i giovani che si insediano per la prima volta o che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno.

Tutte le Misure del PSR sono accessibili ai giovani agricoltori. Tuttavia, particolare attenzione meritano la Misura Investimenti (Misura 4.1 - Investimenti nelle imprese agricole) e la Misura volta alla diversificazione dell'attività agricola (Misura 6.4 - Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole).

La Misura Investimenti ha l'obiettivo di sostenere gli interventi volti a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle imprese agricole. Attraverso questa misura è possibile quindi ottenere il supporto necessario alla realizzazione di inve-

stimenti volti a migliorare l'efficienza aziendale ed apportare innovazione nelle aziende.

La Misura 6.4, invece, prevede un sostegno volto alla diversificazione delle attività agricole, cioè all'implementazione di attività diverse da quella agricola e rientranti nella fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, legate all'agricoltura sociale (esempio: agri-asilo, fattorie didattiche, ecc.). Tale misura intende, inoltre, incoraggiare l'imprenditorialità delle donne nelle zone rurali.

Altre misure di fondamentale importanza per lo sviluppo delle aziende agricole e di supporto ai giovani agricoltori sono la Misura 1, relativa al trasferimento di conoscenza e azioni di informazione, e la Misura 2 sulla consulenza. Attraverso queste due misure sono messi a disposizione dei giovani gli strumenti formativi utili all'avvio dell'impresa.

Oltre alle misure investimento, finora descritte, lo Sviluppo rurale prevede anche una serie di misure "a superficie" con l'erogazione di un sostegno per ettaro di superficie. Tra le misure a superficie abbiamo: i pagamenti agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica, l'indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e la misura per le aree Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque. Per il settore zootecnico, invece, è previsto un pagamento per il benessere animale (Misura 14).

Nell'ambito dello Sviluppo rurale, le domande di aiuto relative agli investimenti devono essere presentate nell'arco temporale previsto dai bandi, cioè entro la data di chiusura dello stesso. Per le domande a superficie (esempio: Misure agro-climatico-ambientali, Biologico, Indennità compensativa, ecc.) la domanda deve essere presentata, come per i Pagamenti diretti, entro il 15 maggio di ogni anno. Per le domande pluriennali, negli anni successivi al primo anno di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento.

## 8. LA CONDIZIONALITÀ


Il termine condizionalità sta a rappresentare la condizione minima da rispettare per il percepimento degli aiuti comunitari e deriva dal fatto che condiziona l'importo degli aiuti comunitari liquidabili. Gli adempimenti relativi alla condizionalità sono da tempo in vigore all'interno dell'Unione europea e negli stati membri quali l'Italia, ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali adempimenti è divenuta "condizione" necessaria per percepire gli aiuti diretti. Da questi principi ha origine il termine "Condizionalità".

La disciplina relativa alla condizionalità si compone di due tipologie di impegni (Figura 7), i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) che derivano dall'applicazione di regolamenti e direttive comunitarie e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), ovvero le norme, definite a livello nazionale e relative al corretto mantenimento dei terreni, compresi i prati e i pascoli permanenti (Tabella 7).

I Criteri di Gestione Obbligatorie sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall'Unione Europea dalla fine degli anni '70 ad oggi e che da tempo sono entrati a far parte della normativa nazionale.

Per le BCAA il legislatore comunitario ha fornito gli obiettivi da perseguire: si tratta, infatti, di norme che definiscono impegni minimi, principalmente di carattere agronomico.

**Figura 7** - Impegni che compongono la condizionalità



Fonte: Condizionalità: le regole nazionali. Guida per le aziende agricole

**Tabella 7 - Articolazione dei CGO e delle BCAA**

Settore	Tema principale	N. BCAA	N. BCAA
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	ZVN - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	Biodiversità	CGO 2	Conservazione degli uccelli selvatici
		CGO 3	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Sicurezza alimentare
		CGO 5	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Identificazione e registrazione dei suini
		CGO 7	Identificazione e registrazione dei bovini
		CGO 8	Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
	Malattie degli animali	CGO 9	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Prodotti fitosanitari	CGO 10	Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Norme minime per la protezione dei vitelli
		CGO 12	Norme minime per la protezione dei suini
		CGO 13	Protezione degli animali negli allevamenti

## 8.1. Perché la condizionalità

La condizionalità nell'ambito della Politica Agricola Comune ha come obiettivi fondamentali la sicurezza alimentare dei consumatori, la tutela dell'ambiente e il benessere degli animali.

Gli interessati al rispetto degli impegni e dei divieti della condizionalità sono gli agricoltori e gli allevatori, vale a dire coloro che forniscono gli alimenti per il sostentamento della collettività e contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità.

Di contro la società, in qualità sia di erogatrice delle risorse finanziarie indirizzate al mondo agricolo che diventano sostegno al reddito degli agricoltori, sia destinataria della materia prima e dei servizi derivanti dall'agricoltura, chiede una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare ed alle problematiche ambientali. Nell'ottica di questo vantaggio reciproco è opportuno ricordare che il 90 per cento della popolazione dell'Unione europea vive concentrata in una piccola porzione di territorio (circa il 10 per cento) all'interno delle aree urbane, mentre la restante parte della popolazione, di cui fa parte il mondo agricolo, vive e gestisce il 90 per cento del territorio delle aree rurali.

L'Unione Europea assegna al comparto agricolo il 38 per cento circa dei fondi stanziati a livello comunitario; come contropartita l'agricoltore deve rispettare gli impegni della condizionalità in risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori.

In tal senso, la condizionalità concorre ad accrescere il consenso sociale nei confronti della PAC, non solo in ambito comunitario ma mondiale, rendendola più efficace e visibile nel confronto politico e culturale internazionale.

## 8.2. Chi è interessato dalla condizionalità

I soggetti interessati al rispetto degli impegni della condizionalità sono:

- i beneficiari dei pagamenti diretti;
- i beneficiari del pagamento del sostegno alla ristrutturazione, alla riconversione dei vigneti e di quello a favore della vendemmia verde;
- i beneficiari del premio per il sostegno alla forestazione, all'imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali;
- i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, per l'indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i pagamenti per il benessere degli animali, il pagamento ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle foreste.

### 8.3. Durata degli impegni

La durata degli impegni della condizionalità varia a seconda della domanda presentata.

Per la Domanda unica di pagamento e/o le domande di pagamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), gli impegni devono essere rispettati per la durata dell'intero anno civile in cui è stata presentata la domanda.

Se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario, si applicano le riduzioni all'aiuto.

I beneficiari del pagamento del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti devono, invece, rispettare gli impegni per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti citati, mentre i beneficiari del pagamento dei programmi di sostegno per la vendemmia verde devono rispettare gli impegni della condizionalità nell'anno successivo alla riscossione di tale pagamento. Pertanto per tali beneficiari la decurtazione degli aiuti comunitari si applica nel caso in cui si riscontri che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento per la vendemmia verde.

In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, la decurtazione degli aiuti si applica anche se l'inadempienza riscontrata è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabili alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere a tale beneficiario.

Infine le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate al beneficiario dall'Autorità competente. Gli Organismi Pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che lo stesso beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Queste ultime e l'obbligo di mettere in atto misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.

## 9. L'ACCESSO AL CREDITO

L'accesso al credito per un giovane che si affaccia al mondo dell'agricoltura rappresenta, insieme all'accesso alla terra, una delle principali criticità.

Per la concessione del credito è necessario creare le condizioni adatte affinché il sistema bancario sia in grado di valutare l'impresa agricola e il suo progetto imprenditoriale in modo oggettivo per quello che rappresenta, indipendentemente dalla forza finanziaria delle famiglie retrostanti.

In particolare, è necessario cambiare l'approccio: per la definizione dell'investimento, non è possibile partire dalle risorse monetarie; piuttosto è necessario partire da un progetto valido sulla base del quale poi individuare le fonti di finanziamento adeguate, cioè forme di finanziamento rispondenti alle caratteristiche aziendali e adeguate alla capacità reddituale e patrimoniale dell'impresa agricola.

Quando si accede al credito e si ottiene il finanziamento da parte di un Istituto di Credito, è opportuno fare delle attente valutazioni sulla tipologia di tasso da scegliere. La scelta deve essere ricondotta alla redditività aziendale e alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare. In caso di utilizzo di un tasso variabile, prevedere l'evoluzione dei tassi futuri per capire l'evoluzione dei pagamenti è molto difficile e di fatto quasi impossibile.

Di fatto il tasso applicabile è una conseguenza diretta di tre fattori:

1. rischiosità dell'operazione (rischio di credito);
2. andamento dei mercati (costo della provvista);
3. efficienza della banca (costi amministrativi e servizi).

È necessario che l'Imprenditore agricolo adotti un approccio nei confronti del sistema bancario più "Scientifico e Strutturato" e sempre meno basato sui sussidi o provvidenze. Quando un soggetto si rivolge ad un Istituto di credito per la richiesta di un finanziamento, già dalla prima fase istruttoria la documentazione fornita per la valutazione da parte della banca dovrà essere dettagliata e completa, se possibile priva di margini di discrezionalità e a favore di indicatori oggettivi, di carattere quantitativo, qualitativo ed andamentale. In questo modo, la valutazione da parte della banca (della possibile perdita attesa e di quella inattesa) diventa specifica per ogni singola operazione e per ogni impresa.

Successivamente alla fase di valutazione, la banca elabora una variabile, definita rating, attraverso la quale vengono individuate condizioni economiche e di tasso maggiormente favorevoli alle imprese più meritevoli ed un costo maggiore alle imprese più rischiose.

Il Rating è importante per l'impresa in quanto è uno dei fattori che determina le condizioni di concessione del finanziamento ed esprime la probabilità di default (PD) dell'impresa, cioè la probabilità di insolvenza del debitore con riferimento a un orizzonte temporale predefinito. Rappresenta, quindi, la misura del rischio di credito sopportato dalla banca in relazione al cliente debitore. La PD dipende dalle caratteristiche patrimoniali, economiche e finanziarie dell'impresa, dal tipo di attività svolta, dal posizionamento sul mercato e dalla qualità del management. Per avere un rating favorevole è necessario che l'impresa agricola: possieda un assetto gestionale trasparente; sappia trasferire le proprie strategie ed obiettivi; possieda buone prospettive di mercato; crei un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca.

È bene precisare che il rating non è immutabile, ma è soggetto a continue variazioni ed è espresso attribuendo una classe di rating (esempio: l'Agenzia Standard & Poor's definisce 11 classi che vanno dalla AAA, corrispondente al valore massimo, alla D, corrispondente al valore minimo).

Un aiuto importante per l'accesso al credito può essere fornito dal confidi CreditAgri Italia, un Ente Finanziario di Interesse Pubblico - Intermediario Finanziario Vigilato dalla Banca d'Italia che si occupa in modo specialistico di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria in agricoltura e a favore del mondo della Cooperazione. Lo scopo è quello di favorire l'accesso al credito ordinario e agevolato e incentivare lo sviluppo con prodotti dedicati e un servizio di accompagnamento e di consulenza personalizzata in ambito finanziario e creditizio, in modo da sostenere i progetti di investimento. CreditAgri Italia è una struttura con 73 filiali distribuite in tutte le Regioni, ed oltre 20 mila imprese associate.

Per trovare la sede più vicina a te, è possibile consultare il sito [www.creditagri.com](http://www.creditagri.com) nella sezione "Le Nostre Sedi".

## 9.1. Il Business plan

Il Business plan (BP) è il documento che permette di definire e riepilogare l'idea imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il BP oltre ad una funzione interna all'impresa (informare e guidare i processi decisionali) ha anche una funzione esterna, in quanto è il mezzo con cui presentare il progetto a soggetti esterni. Infatti, il BP risulta essere lo strumento con il quale si cerca di convincere gli operatori economici, estranei all'impresa, sulla credibilità del business aziendale.

Il BP assume efficacia se compilato secondo un principio di trasparenza, chiarezza ed obiettività; fondamentale risulta la valutazione prospettiva. È uno strumento utilizzato per valorizzare la logica d'Impresa (il Progetto e le Possibilità di realizzazione e sviluppo), aiutare l'imprenditore ad effettuare diagnosi d'impresa (verifica l'attuale "stato di salute") e consentire l'accesso al credito consapevole e progettuale (individuare forme di finanziamento più adatte alle caratteristiche aziendali ed all'intervento da realizzare).

Affinché il BP sia efficace è necessario che contenga, come elementi essenziali oltre i documenti allegati da cui il valutatore possa trarre ulteriori informazioni/elementi, una parte introduttiva nella quale presentare l'idea imprenditoriale, una descrizione tecnico-operativa nella quale indicare cosa si intende fare, come e dove lo si vuole fare, e, infine, una relazione finanziaria-previsionale nella quale descrivere la situazione attuale e previsionale inerente l'assetto economico-finanziario, l'indicazione delle fonti di finanziamento e delle eventuali garanzie disponibili.

Gli errori da evitare consistono nel non considerare i fattori esterni all'impresa in quanto nel lungo periodo potrebbero avere un impatto negativo, improntare il BP come una ricerca di mercato, presentare dati e proiezioni finanziarie inverosimili (il piano ipotizzato deve essere coerente ed in linea con potenzialità aziendali) e non proteggere le informazioni nel BP anche se è comunque importante salvaguardare i dati inseriti (clausola di confidenzialità).

La valutazione del BP si articola in sei fasi nelle quali sono analizzate:

1. l'idea imprenditoriale, cioè il progetto che si vuole realizzare e che rappresenta, quindi, il punto di partenza;
2. l'impresa e il suo business, cioè le caratteristiche, l'assetto e le potenzialità (attuali e future) dell'impresa agricola;
3. la gestione operativa: l'acquisizione dei dati di natura economico-patrimoniale (stato patrimoniale, il conto economico e il piano investimenti);
4. la gestione finanziaria per l'individuazione del fabbisogno finanziario, per stabilire se l'impresa soddisfa il fabbisogno finanziario con mezzi propri o ricorrere a finanziamenti esterni e per individuare il piano finanziario (strumento che consente di individuare ed esplicitare le fonti finanziarie che l'imprenditore intende utilizzare);
5. le fonti di finanziamento esterne (a breve termine, medio termine e lungo termine);
6. le forme di mitigazioni del rischio, cioè degli strumenti per attenuare il rischio a cui si espone la Banca Finanziatrice e che possono consistere in garanzie personali (fidejussioni), garanzie reali (ipoteca, pegno, ecc.) e garanzie collettive (confidi).

## 10. CHI SONO E COSA FANNO I CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

I Centri di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art. 3 bis D.lgs.165/99, eseguono per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali ed il controllo della regolarità formale delle dichiarazioni, immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I CAA hanno, in particolare, la responsabilità dell'identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. Attraverso il mandato, il CAA opera nell'interesse del produttore per la costituzione, acquisizione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, con aggiornamento di tutte le banche dati anagrafiche collegate e il trattamento di eventuali anomalie.

In seguito a specifica riforma, l'ambito delle funzioni di competenza dei CAA sono estese allo svolgimento di attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate relativamente a:

- adempimenti delle imprese agricole previsti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti;
- istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102;
- adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

Coldiretti ha il proprio CAA, il Centro Assistenza Agricola Coldiretti, autorizzato a svolgere le attività sull'intero territorio nazionale.



Il Centro di Assistenza Agricola Coldiretti:

- è una struttura specializzata nei servizi orientati alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole, assistendo le imprese nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nella consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole e nella diffusione della conoscenza sulle opportunità di finanziamento alle imprese;
- è convenzionato con gli Organismi Pagatori e le Regioni per l'acquisizione, conservazione, custodia e aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, e per l'accettazione e registrazione a sistema delle domande di

premio e/o contributo, nonché delle dichiarazioni presentate dai produttori agricoli;

- assume nei confronti della Pubblica Amministrazione un ruolo riconosciuto di interlocutore qualificato a garanzia dell'attività svolta.

La soddisfazione e la cura degli interessi dell'utente non costituiscono un semplice compito legale e/o negoziale, ma una vera missione istituzionale del CAA Coldiretti.

Il CAA Coldiretti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione è un soggetto autorizzato all'aggiornamento del fascicolo aziendale, il cardine per l'accesso delle aziende agricole ai benefici previsti dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale; in particolare, il CAA, raccoglie, verifica ed archivia la documentazione cartacea necessaria per la sua costituzione ed aggiornamento ed inserisce nelle Banche Dati della Pubblica Amministrazione le informazioni necessarie di sua competenza.

Diversi sono i servizi offerti dal CAA Coldiretti alle Aziende Agricole, tra cui:

- assistenza propedeutica alla corretta elaborazione e compilazione degli atti amministrativi anche di ammissione a premi e/o contributi comunitari, nazionali e regionali;
- assistenza e aggiornamento dell'anagrafe zootecnica (bovina, ovina, suina ecc....);
- tenuta del registro di cantina, anche in forma dematerializzata, nel settore vitivinicolo;
- tenuta del registro di carico e scarico dell'Olio di Oliva;
- assistenza specializzata settore vitivinicolo (valutazione etichette, export, memorie difensive, newsletter ecc....);
- assistenza nella applicazione delle regole di condizionalità in agricoltura;
- consulenza sulle opportunità di finanziamento agevolato;
- consulenza alla contrattualistica (esempio: affitto di terreni);
- predisposizione ed aggiornamento del registro dei trattamenti;
- presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA).

I servizi sono offerti attraverso una capillare rete di sportelli operativi dotati di tecnologie e strumentazioni di elevato livello qualitativo e di personale competente e qualificato, costantemente aggiornato sulle nuove procedure e normative da applicare, in grado di rispondere a tutte le esigenze delle imprese.

Per localizzare il centro più vicino a te a cui rivolgerti, scarica l'APP TerralInnova e consulta la sezione "Vicino a me".

Finito di stampare nel mese di maggio 2017  
da Grafiche Delfi Italia s.r.l.



# Scarica la nostra app Terralnova

Download it from



**COLDIRETTI**



Terralnova è la prima app  
per gli agricoltori con informazioni  
su bandi Psr, prezzi dei prodotti agricoli  
e altri servizi utili.

Azione cofinanziata dalla Commissione Europea AGRI 2016/0185.

 [www.terrainnova.it](http://www.terrainnova.it)



**Pubblicazione realizzata con il contributo della Commissione Europea  
nell'ambito del progetto AGRI2016/0185**

Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la  
posizione o l'opinione della Commissione Europea